



Decreto Dirigenziale n. 517 del 30/06/2023

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Indizione proc. n. 3631/AQ/2023 - Gara aperta, suddivisa in 20 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

Premesso che:

- a) il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- b) il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
- c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- e) con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2;
- f) in base al richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86, con i seguenti target minimi di realizzazione: M6C1-: Intervento 1.1, n. 169 Case della Comunità; Intervento 2.2, n. 58 Centrali Operative Territoriali; Intervento 1.3: n. 45 Ospedali della Comunità; - M6C2: Intervento 2.2: n. 26.291 dipendenti formati;
- g) con la Deliberazione n.148 del 30.03.2022, la Giunta Regionale ha individuato le strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC attribuendo all'Ufficio Speciale Grandi Opere funzioni di raccordo tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture amministrative regionali e centrali; coordinamento operativo generale delle attività di programmazione ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e PNC;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 234 del 11.04.2023 è stato nominato il Dott. Vincenzo Testa funzionario in forza all'Amministrazione regionale con matricola n. 22577 - Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara basata su Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi alle Case della Comunità, Ospedali della Comunità e Centrali Operative Territoriali inseriti nel Piano Operativo Regionale della Missione 6 del PNRR approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 249/2022;
- i) con DGR n. 335 del 19.06.2023 è stato tra l'altro:
 - preso atto dell'importo complessivo aggiornato degli interventi afferenti alla Componente 1 - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale del Piano approvato con DGR 249/2022 pari ad euro 584.111.013,84 € IVA compresa la cui copertura è assicurata come segue:
 - € 415.912.715,62 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - € 1.483.142,48 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023;
 - € 13.895.923,79 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023;
 - € 152.819.231,22 di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.1.3 della Regione Campania;

Premesso, altresì, che:

- a) l'Ufficio Speciale Grandi Opere, con Decreto Dirigenziale n. 515 del 30/06/2023, ha incaricato lo Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" del medesimo Ufficio Speciale dello svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 lotti, finalizzata alla stipula di un *Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;
- j) l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A – Lavori e Servizi oggetto dell'appalto			
a1	Importo Lavori	€ 305.244.915,34	-

a2	Importo Servizi (Progetto esecutivo)	€ 10.175.748,04	-
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.404.781,43	
A	Totale importo (a1+a2+a3)		€ 325.825.444,81
	Totale importo a base di gara (a1+a2)	€ 315.420.663,38	

k) sono stati acquisiti i seguenti CUP e CIG:

LOTTO 1 - A.S.L. AVELLINO
CIG: 9821481E81
CUP INTERVENTI:
H15F22000430001
H18I22000370001
H23D22000280001
H33D22000400001
H33D22000410001
H67H22000990001
H83D22000140001
LOTTO 2 - A.S.L. AVELLINO
CIG: 9821510672
CUP INTERVENTI:
H48I22000290001
H48I22000310001
H58I22000250001
H58I22000450001
H83D22000150001
LOTTO 3 - A.S.L. BENEVENTO
CIG: 982152854D
CUP INTERVENTI:
H14E22002510001
H24E22000550001
H34E22002310001
H34E22002320001
H34E22002330001
H54E22000990001
H54E22001000001
H59J22001310001
H84E22000960001
LOTTO 4 - A.S.L. BENEVENTO
CIG: 9821539E5E
CUP INTERVENTI:
H43D23000100006
H44E22000820001
H71B22001120001
H71B22001130001
H74E22001930001
H74E22001940001
H74E22001950001
H74E22001960001
H75F23000070006
H83D23000020006
H83D23000030006
H88I22000300001
LOTTO 5 - A.S.L. CASERTA
CIG: 9821546428

CUP INTERVENTI:
C11B22000960006
C11B22000970006
C11B22000980006
C21B22000760006
C21B22000960006
C21B22000970006
C21B22001040008
C21B22001060004
C31B22000810006
C31B22000820006
C41B22000970006
C51B22000750006
C51B22000890006
C51B22000900006
C91B22000910006
C91B22000920006
H11b22001100006
H35F22000490006
LOTTO 6 - A.S.L. CASERTA
CIG: 98508889EF
CUP INTERVENTI:
C27H22000440004
C27H22000460006
C57H22000160006
C71B22000890006
C71B22000980006
C71B22001010006
C81B22001640006
H11B22001110006
H11B22001120006
H81B22000910006
H81B22000930006
LOTTO 7 - A.S.L. CASERTA
CIG: 98509415AD
CUP INTERVENTI:
C41B22000840006
C61B22001390006
C62C22000240002
C71B22000990006
H11B22001250006
H41B22001330006
H51B22000820006
H62C22000120002
LOTTO 8 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD
CIG: 9850986ACE
CUP INTERVENTI:
G37H22000490001
G42C22000380001
G47H22000820001
G47H22000830001
G47H22000910001
G47H22000920001

G77H22000610001
G81B22000810001
G81B22000820001
G87H22000510001
LOTTO 9 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD
CIG: 9851046C51
CUP INTERVENTI:
G17H22001070001
G17H22001080001
G32C22000290001
G37H22000500001
G77H22000620001
G77H22000920001
G77H22000970001
G82C22000150001
G87H22000480001
G87H22000540001
G87H22000560001
LOTTO 10 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD
CIG: 98511019B5
CUP INTERVENTI:
G77H22000630001
G81B22000830001
G91B22001610001
G97H22000300001
G97H22000330001
G97H22000420001
G97H22000560001
LOTTO 11 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD
CIG: 9851200B67
CUP INTERVENTI:
G27H22000500001
G32C22000300001
G37H22000480001
G47H22000850001
G51B22000850001
G51B22000860001
G57H22000390001
G72C22000190001
G87H22000500001
LOTTO 12 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD
CIG: 985123691D
CUP INTERVENTI:
D11B22001460006
D11B22001480006
D34E22000170006
D37H22001080006
D37H22001090006
D41B22001260006
D44E22000120006
D44E22000140006
D51B22001400006
D51B22001410006

D51B22001430006
D61B22001240006
D61B22001290006
D84E22000460006
D84E22000470006
D91B22000760006
D91B22000800006
D94E22000270006
D94E22000280006
LOTTO 13 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD
CIG: 9851361047
CUP INTERVENTI:
D17H22001040006
D17H22001050006
D24E22000070006
D27H22000850006
D31B22000880006
D31B22000890006
D44E22000130006
D44E22000150006
D44E22000160006
D74E22000180006
D91B22000750006
D91B22000770006
D91B22000810006
LOTTO 14 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD
CIG: 9851411987
CUP INTERVENTI:
D14E22000260006
D14E22000280006
D17H22001060006
D54E22000200006
D54E22000210006
D61B22001210006
D61B22001230006
D61B22001250006
D87H22001000006
LOTTO 15 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD
CIG: 9851437EFA
CUP INTERVENTI:
D14E22000270006
D14E22000290006
D14E22000310006
D41B22001290006
D41B22001300006
D47H22000750006
D74E22000150006
D74E22000160006
D74E22000190006
LOTTO 16 - A.S.L. SALERNO
CIG: 9851499228
CUP INTERVENTI:
C11B22001250006



Documento
firmato da:
PASQUALE
MANDUCA
04.07.2023
07:54:54
UTC

C12C22000090006
C15F22000740006
C22C22000060006
C22C22000070006
C25F22001010006
C51B22001870006
C52C22000460006
C54E22000300006
C61B22001730006
C61B22001740006
C71B22001240006
C75F22001200006
LOTTO 17 - A.S.L. SALERNO
CIG: 9851699732
CUP INTERVENTI:
C32C22000590006
C34E22000160006
C41B22001360006
C41B22001370006
C41B22001380006
C42C22000030006
C42C22000040006
C42C22000050006
C42C22000060006
C42C22000070006
C62C22000200006
C62C22000210006
C62C22000220006
C81B22001720006
LOTTO 18 - A.S.L. SALERNO
CIG: 9851764CD4
CUP INTERVENTI:
C21B22001330006
C21B22001340006
C22C22000500006
C44E22000190006
C44E22000200006
C52C22000450006
C75F22001190006
C81B22001660006
C82C22000440006
C91B22001430006
C91B22001440006
LOTTO 19 - A.S.L. SALERNO
CIG: 9851822CB1
CUP INTERVENTI:
C51B22001220006
C51B22001240006
C55F22001490006
C71B22001260006
C71B22001270006
C71B22001280006
C95F22002720006

LOTTO 20 - A.S.L. SALERNO
CIG: 98519137CB
CUP INTERVENTI:
C31B22001190006
C31B22001200006
C34E22000150006
C42C22000790006
C42C22000800006
C81B22001730006
C84E22000250006
C85F22000840006

- l) l'Ufficio Speciale Grandi Opere, con il suindicato decreto n. 515 del 30/06/2023 ha inoltre:
1. preso atto delle deliberazioni con cui le ASL hanno aderito alla procedura di gara oggetto del presente provvedimento e trasmesso ognuna per gli interventi di competenza gli elaborati tecnici ed economici dei progetti da realizzare;
 2. dato atto che, con nota prot. n 323228 del 26/06/2023, è stato richiesto di provvedere all'inserimento del progetto de quo nella programmazione regionale biennale di servizi e forniture relativi al periodo 2022-2023, in corso di pubblicazione;
 3. proceduto all'approvazione dei seguenti elaborati:
 - Capitolato Speciale D'Appalto (CSA);
 - Schema di Contratto;
 - Schema di Contratto Specifico;
 4. approvato il quadro economico relativo all'Accordo Quadro;
 5. dato atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
 6. precisato, ai sensi del c.8 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016, che la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi atti;

Ritenuto:

- a) di dover indire una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 lotti, finalizzata alla stipula di un *Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;
- LOTTO 1 - A.S.L. AVELLINO: CIG 9821481E81
 - LOTTO 2 - A.S.L. AVELLINO: CIG 9821510672
 - LOTTO 3 - A.S.L. BENEVENTO: CIG 982152854D
 - LOTTO 4 - A.S.L. BENEVENTO: CIG 9821539E5E
 - LOTTO 5 - A.S.L. CASERTA: CIG 9821546428
 - LOTTO 6 - A.S.L. CASERTA: CIG 98508889EF
 - LOTTO 7 - A.S.L. CASERTA: CIG 98509415AD
 - LOTTO 8 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9850986ACE
 - LOTTO 9 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9851046C51
 - LOTTO 10 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 98511019B5
 - LOTTO 11 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9851200B67
 - LOTTO 12 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 985123691D
 - LOTTO 13 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851361047
 - LOTTO 14 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851411987
 - LOTTO 15 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851437EFA
 - LOTTO 16 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851499228
 - LOTTO 17 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851699732
 - LOTTO 18 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851764CD4
 - LOTTO 19 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851822CB1

- LOTTO 20 - A.S.L. SALERNO: CIG: 98519137CB

b) di dover assegnare alla procedura in parola il numero 3631/AQ/2023;

c) di dover prendere atto che l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A – Lavori e Servizi oggetto dell'appalto			
a1	Importo Lavori	€ 305.244.915,34	-
a2	Importo Servizi (Progetto esecutivo)	€ 10.175.748,04	-
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.404.781,43	
A	Totale importo (a1+a2+a3)		€ 325.825.444,81
	Totale importo a base di gara (a1+a2)	€ 315.420.663,38	

d) di dover prendere atto che la documentazione di gara è costituita dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di Contratto;
- Schema di Contratto Specifico;
- Bando GUUE;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
- Modello 3 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- Modello 4 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Modello 5 – Protocollo di legalità;
- Modello 6 – Offerta economica;
- Modello 7 – Dichiarazione familiari conviventi;

e) di dover specificare che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;

f) di dover nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;

Visti:

- a) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- c) la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- d) la DGR n. 498 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Grandi Opere";
- e) la DGR n. 148 del 30.03.2022, relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;
- f) la DGR n. 574 del 03.11.2022, con la quale è stato affidato al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- g) la DGR n. 651 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Pasquale Manduca l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento dal funzionario dott.ssa Anna Belfiore del medesimo Staff;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di indire** una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 lotti, finalizzata alla stipula di un *Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

- LOTTO 1 - A.S.L. AVELLINO: CIG 9821481E81
- LOTTO 2 - A.S.L. AVELLINO: CIG 9821510672
- LOTTO 3 - A.S.L. BENEVENTO: CIG 982152854D
- LOTTO 4 - A.S.L. BENEVENTO: CIG 9821539E5E
- LOTTO 5 - A.S.L. CASERTA: CIG 9821546428
- LOTTO 6 - A.S.L. CASERTA: CIG 98508889EF
- LOTTO 7 - A.S.L. CASERTA: CIG 98509415AD
- LOTTO 8 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9850986ACE
- LOTTO 9 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9851046C51
- LOTTO 10 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 98511019B5
- LOTTO 11 - A.S.L. NAPOLI 2 NORD: CIG 9851200B67
- LOTTO 12 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 985123691D
- LOTTO 13 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851361047
- LOTTO 14 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851411987
- LOTTO 15 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD: CIG 9851437EFA
- LOTTO 16 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851499228
- LOTTO 17 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851699732
- LOTTO 18 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851764CD4
- LOTTO 19 - A.S.L. SALERNO: CIG 9851822CB1
- LOTTO 20 - A.S.L. SALERNO: CIG: 98519137CB

2. **di assegnare** alla procedura in parola il numero 3631/AQ/2023;

3. **di prendere atto** che l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A – Lavori e Servizi oggetto dell'appalto			
a1	Importo Lavori	€ 305.244.915,34	-
a2	Importo Servizi (Progetto esecutivo)	€ 10.175.748,04	-
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.404.781,43	
A	Totale importo (a1+a2+a3)		€ 325.825.444,81
	Totale importo a base di gara (a1+a2)	€ 315.420.663,38	

4. **di prendere atto** che la documentazione di gara è costituita dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di Contratto;
- Schema di Contratto Specifico;
- Bando GUUE;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
- Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- Modello 4 - Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Modello 5 - Protocollo di legalità;
- Modello 6 - Offerta economica;
- Modello 7 - Dichiarazione familiari conviventi;

5. **di specificare** che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;

6. **di nominare** Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;

7. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:

- Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
- All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
- Al RUP Dott. Vincenzo Testa.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manduca

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CAPPIELLO
NO_DOC_EXT:	2023-106809
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giovanni.diodato@regione.campania.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
04.07.2023 07:54:20 UTC

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - STAFF 60.06.92
"Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR"

Numero di identificazione nazionale: IT

Indirizzo postale: Via P. Metastasio, 25/29

Città: NAPOLI

Codice NUTS: ITF3 Campania

Codice postale: 80125

Paese: Italia

Persona di contatto: Anna Belfiore

E-mail: anna.belfiore@regione.campania.it

Tel.: +39 0817964447

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali della Comunità e Centrali Operative Territoriali.

Numero di riferimento: Proc. n. 3631/AQ/2023

II.1.2) **Codice CPV principale**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.1.3) **Tipo di appalto**

Lavori

II.1.4) **Breve descrizione:**

Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 325 825 444.81 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 20

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. AVELLINO - CIG 9821481E81

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF34 Avellino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 11 951 003.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
A.S.L. AVELLINO - CIG 9821510672
Lotto n.: 2
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITF34 Avellino
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2
Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15
Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 11 021 217.25 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

A.S.L. BENEVENTO - CIG 982152854D

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF32 Benevento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 11 222 326.62 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. BENEVENTO - CIG 9821539E5E

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF32 Benevento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 17 459 898.95 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. CASERTA - CIG 9821546428

Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF31 Caserta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 34 726 706.16 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. CASERTA - CIG 98508889EF

Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF31 Caserta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 15 692 270.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. CASERTA - CIG 98509415AD

Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF31 Caserta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 8 265 870.22 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

A.S.L. NAPOLI 2 NORD - CIG 9850986ACE

Lotto n.: 8

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 18 889 523.89 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

A.S.L. NAPOLI 2 NORD - CIG 9851046C51

Lotto n.: 9

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ /
Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL
PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 17 400 465.07 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. NAPOLI 2 NORD - CIG 98511019B5

Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ /
Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 17 135 016.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. NAPOLI 2 NORD - CIG 9851200B67

Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 16 530 018.98 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. NAPOLI 3 SUD - CIG 985123691D

Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 26 427 147.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. NAPOLI 3 SUD - CIG 9851361047

Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 19 292 434.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

A.S.L. NAPOLI 3 SUD - CIG 9851411987

Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 15 539 512.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

A.S.L. NAPOLI 3 SUD - CIG 9851437EFA

Lotto n.: 15

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 13 720 863.79 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
A.S.L. SALERNO - CIG 9851499228
Lotto n.: 16
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITF35 Salerno
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16
Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2
Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15
Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 17 357 199.80 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
A.S.L. SALERNO - CIG 9851699732
Lotto n.: 17
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 18 134 552.02 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

A.S.L. SALERNO - CIG 9851764CD4

Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 14 009 117.54 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

A.S.L. SALERNO - CIG 9851822CB1

Lotto n.: 19

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 8 725 101.49 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

A.S.L. SALERNO - CIG: 98519137CB

Lotto n.: 20

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT) di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A- ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: B - MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: C - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ /
Ponderazione: 18

Criterio di qualità - Nome: D - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH / Ponderazione: 16

Criterio di qualità - Nome: E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL
PNRR / Ponderazione: 8

Criterio di qualità - Nome: F - ULTERIORI CRITERI PREMIANTI / Ponderazione: 2

Costo - Nome: Offerta economica lavori / Ponderazione: 15

Costo - Nome: Offerta economica progettazione / Ponderazione: 5

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 12 325 198.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 09/08/2023

Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 04/09/2023
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sala gare della Centrale Acquisti in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA
Indirizzo postale: piazza Municipio 64
Città: NAPOLI
Codice postale: 80100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
30/06/2023

Giunta Regionale della Campania



Documento firmato
da:
PASQUALE MANDUCA
04.07.2023 07:55:12
UTC

Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR

Proc. n. 3631/AQ/2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 1

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

M6C1 - 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona
M6C1 - 1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)
M6C1 - 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (E.10 — S.03 – E.18 - IA.01 - IA.02 – IA.04) E DEI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

DISCIPLINARE

1. PREMESSE	2
2. DESCRIZIONE LOTTI	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI A BASA DI GARA	12
5. DURATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	20
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	21
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	23
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	24
9. AVVALIMENTO	36
10. SUBAPPALTO	37
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC	39
12. GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	40
13. SOPRALLUOGO	43
14. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE	43
15. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE	43
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	46
17. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	47
18. CONTENUTO DEL PLICO "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"	58
19. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "OFFERTA ECONOMICA"	62
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	63
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	68
22. CALCOLO DEI PUNTEGGI	69
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE	71
24. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	71
25. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	72
26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	73
27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	73
28. ACCESSO AGLI ATTI	75
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	76
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	76

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura ex articoli 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti" o "Codice").

Esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva (E.10 — S.03 — E.18 - IA.01 - IA.02 — IA.04) e dei lavori (OG1 — OG11) per nuova edificazione o ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali.

L'appalto è suddiviso in 20 Lotti. La procedura è finalizzata alla stipula di accordi quadro, uno per ogni lotto, sottoscritti tra l'Azienda Sanitaria Contraente ed un unico operatore economico.

Gli interventi rientrano in quelli previste per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di titolarità del Ministero della Salute "Missione 6 salute" ed in particolare della "Componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", riferiti alle seguenti tipologie:

M6C1 - 1.1 *Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)*

M6C1 - 1.2.2 *Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)*

M6C1 - 1.3 *Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità - OdC)*

I suddetti interventi rientrano del Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30 maggio 2022 tra il Ministero della Salute, in qualità di *amministrazione titolare*, e la Regione Campania in qualità di *soggetto attuatore*.

L'Ufficio Speciale Grandi Opere, con Decreto Dirigenziale n. 515 del 30/06/2023, ha incaricato l'ufficio Staff 92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", di concerto con l'ufficio Staff 94 "Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera" di avviare la presente procedura di scelta del contraente per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti nei singoli lotti.

I 20 Lotti sono composti dalla tipologia di interventi riportati nella seguente tabella:

COMPOSIZIONE LOTTI							
LOTTO	ASL contraente	INTERVENTO		LOTTO	ASL contraente	INTERVENTO	
		NUMERO DI INTERVENTI	DESTINAZIONE			NUMERO DI INTERVENTI	DESTINAZIONE
1	AVELLINO	0	COT	11	NAPOLI 2 NORD	1	COT
		6	Cdc			7	Cdc
		1	OdC			1	OdC
2	AVELLINO	0	COT	12	NAPOLI 3 SUD	4	COT
		3	Cdc			13	Cdc
		2	OdC			2	OdC
3	BENEVENTO	2	COT	13	NAPOLI 3 SUD	2	COT
		5	Cdc			9	Cdc
		2	OdC			2	OdC
4	BENEVENTO	3	COT	14	NAPOLI 3 SUD	3	COT
		6	Cdc			4	Cdc
		3	OdC			2	OdC
5	CASERTA	0	COT	15	NAPOLI 3 SUD	2	COT
		12	Cdc			5	Cdc
		6	OdC			2	OdC
6	CASERTA	1	COT	16	SALERNO	4	COT
		9	Cdc			7	Cdc
		1	OdC			2	OdC
7	CASERTA	1	COT	17	SALERNO	4	COT
		6	Cdc			8	Cdc
		1	OdC			2	OdC
8	NAPOLI 2 NORD	1	COT	18	SALERNO	3	COT
		7	Cdc			8	Cdc
		2	OdC			0	OdC
9	NAPOLI 2 NORD	2	COT	19	SALERNO	1	COT
		6	Cdc			4	Cdc
		3	OdC			2	OdC
10	NAPOLI 2 NORD	1	COT	20	SALERNO	1	COT
		4	Cdc			5	Cdc
		2	OdC			2	OdC

Considerato che: con il suindicato DD n. 515 del 30/06/2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha ritenuto per tutto quanto premesso di dover indire una gara europea, in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, denominata "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) E DEI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI".

Con il medesimo decreto è stata effettuata l'approvazione degli elaborati di gara del quadro economico, dello schema di Accordo Quadro e Contratto Specifico da sottoscrivere con gli aggiudicatari.

Il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) è il dott. geol. Vincenzo Testa, giusta nomina DD 234 del 11.04.2023

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 c.d. Decreto semplificazione); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019); del Bando tipo ANAC n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31 luglio 2018; dei regolamenti attuativi a cui fa rinvio il Codice, con particolare riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263, recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in forma singola e associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione ed idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; del D. lgs. n. 82/20005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse; nonché, infine, delle disposizioni di gara e delle altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>;
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
- pubblicato sul BURC;
- pubblicato su DUE quotidiani nazionali;
- pubblicato su DUE quotidiani locali

2. DESCRIZIONE LOTTI

Nella tabella seguente sono riportati gli importi, espressi in Euro, suddivisi per categorie SOA e per ID OPERE di cui al DM 17/06/2016 per ognuno dei 20 lotti.

IMPORTO LAVORI SUDDIVSI PER CATEGORIE SOA E ID OPERE								
LOTTO	CATEGORIE SOA		ID OPERE					
	OG 1 Edifici civili e industriali	OG 11 Impianti tecnologici	E.10 EDILIZIA	S.03 STRUTTURE	E.18 EDILIZIA	IA.01 IMPIANTI	IA.02 IMPIANTI	IA.04 IMPIANTI
1	7.293.412,75	3.927.222,25	5.864.095,39	1.248.852,86	180.464,51	683.052,52	1.778.476,93	1.465.692,79
2	6.717.083,75	3.616.891,25	5.400.711,73	1.150.167,90	166.204,11	629.077,38	1.637.940,82	1.349.873,04
3	5.775.726,99	4.541.093,43	5.164.215,81	611.511,18		464.031,67	2.361.739,10	1.715.322,66
4	9.469.869,94	6.829.333,18	9.355.534,46	114.335,48		655.081,64	3.570.215,23	2.604.036,31
5	20.566.106,13	12.076.358,15	13.958.523,09	6.607.583,04		2.341.093,27	5.030.503,50	4.704.761,38
6	8.118.630,71	6.633.616,29	6.575.864,33	1.542.766,38		1.469.741,91	2.727.692,22	2.436.182,16
7	4.079.130,00	3.732.760,09	2.919.296,87	1.159.833,13		461.993,77	1.882.310,53	1.388.455,79
8	8.854.582,02	9.009.132,25	7.813.709,48	1.040.872,54		880.127,02	5.060.446,68	3.068.558,55
9	8.769.979,82	7.613.373,14	8.265.899,39	504.080,43		1.037.277,63	4.207.408,58	2.368.686,93
10	9.108.357,54	7.175.339,06	7.888.530,12	1.219.827,42		865.180,44	3.721.196,06	2.588.962,56
11	8.472.879,35	7.114.856,49	6.621.364,04	1.767.096,86	84.418,45	876.399,87	3.757.463,10	2.480.993,52
12	15.006.595,96	9.734.401,95	12.065.697,24	2.569.583,12	371.315,60	1.693.081,62	4.408.309,03	3.633.011,30
13	9.897.604,41	8.256.633,02	7.957.933,87	1.694.769,24	244.901,30	1.436.056,75	3.739.088,45	3.081.487,82
14	10.515.423,88	4.027.221,42	8.454.676,95	1.800.558,62	260.188,31	700.445,14	1.823.762,43	1.503.013,85
15	10.404.189,81	3.683.310,19	8.365.241,83	1.781.511,98	257.435,99	640.629,47	1.668.019,22	1.374.661,49
16	10.183.876,96	6.106.739,04	8.188.104,52	1.743.787,76	251.984,69	1.062.130,75	2.765.490,16	2.279.118,12
17	9.756.892,02	6.985.091,36	7.844.797,41	1.670.675,02	241.419,59	1.214.900,50	3.163.259,69	2.606.931,17
18	8.327.127,42	4.758.952,22	6.695.229,13	1.425.856,08	206.042,22	827.713,36	2.155.133,12	1.776.105,74
19	4.636.830,72	3.376.532,28	3.728.133,67	793.965,66	114.731,39	587.272,31	1.529.092,16	1.260.167,80
20	6.565.657,46	4.781.100,64	5.278.961,02	1.124.239,14	162.457,30	831.565,58	2.165.163,23	1.784.371,83

Si precisa che le tipologie di intervento (ristrutturazione leggera - media - pesante, abbattimento e ricostruzione, nuova costruzione ecc.) richiamate nei documenti tecnici allegati fanno riferimento alle specifiche tecniche riportate nelle schede AGE.NA.S predisposte in base alle indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute nonché alle indicazioni e definizioni generali di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. I riferimenti di carattere tecnico devono essere ricavati dagli allegati tecnici degli interventi.

Il luogo di esecuzione dei servizi e dei lavori di cui alla presente procedura di affidamento è la Regione Campania, [codice NUTS ITF3].

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), uno per ogni singolo lotto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Codice, per il servizio richiesto saranno nominati dalle Aziende Sanitarie contraenti successivamente all'espletamento della presente gara.

La Stazione Appaltante per la fase di progettazione ha previsto il processo di digitalizzazione delle informazioni, tramite metodologia BIM (Building Information Modeling) per cui i partecipanti dovranno essere in possesso di specifici requisiti che saranno valutati nei criteri metodologici e tecnico-organizzativi di gara.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (d'ora in poi, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, anche se non rientranti nei casi obbligatori di cui al D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali/esecutivi – costruttivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;
2. Disciplinare di gara con allegati i modelli seguenti:
 - Modello 1 - Domanda di partecipazione e ulteriori richieste annesse;
 - Modello 2 – Dichiarazioni Integrative;
 - Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
 - Modello 4 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice, approvato dal "Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016);

- Modello 5 - Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007);
 - Modello 6 - Schema Offerta economica;
 - Modello 7 - Dichiarazione Familiari conviventi;
3. Quadro determinazione del corrispettivo a base di gara;
 4. Capitolato speciale d'appalto – parte generale;
 5. Documentazione tecnica degli interventi suddivisa per lotti;
 6. Schema di Accordo quadro;
 7. Schema di Contatto Specifico.

Il presente Disciplinare di gara, ad integrazione del Bando, regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. Le condizioni contrattuali sono riportate nello Schema di Accordo Quadro e di Contratto Specifico.

Per l'espletamento della corrente gara, la Centrale Acquisti, ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della propria piattaforma telematica secondo le indicazioni fornite nel presente Disciplinare.

La documentazione è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo:

<https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi> nell'apposita sezione alla casella Chiarimenti.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento nella sezione "Chiarimenti" relativa alla procedura di gara in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.1 Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara in modalità telematica - Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito per brevità Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi (di seguito per brevità Codice), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 148/2021 del 12 agosto 2021 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e delle linee guida dell'AGID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2 del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto all'operatore economico e/o all'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovute alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <http://www.regione.campania.it>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, può consultare preliminarmente le seguenti sezioni del portale delle gare:

- sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";

- sezione "FAQ".

La Piattaforma <http://pgt.regione.campania.it/portale>, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza di presentazione delle offerte, di seguito indicata.

3.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta", presente nella sezione "Normativa e Manuali".

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma come specificato nella sezione "Requisiti Minimi" del portale delle gare;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ovvero solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forma di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione al Portale, in conformità alle indicazioni reperibili all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it> sezione "Registrazione Operatori Economici".

Per poter partecipare alla gara, l'Operatore Economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'Operatore Economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrati" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

Pertanto, l'accesso al portale va fatto anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione, o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità della scadenza. Il portale non accetta istanze pervenute fuori termine.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'Avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetterà istanze pervenute fuori termine.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page della Piattaforma.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a: helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti.

In caso contrario la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul portale del committente all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI A BASA DI GARA

L'appalto di cui alla presente procedura ha per oggetto l'affidamento congiunto – attraverso la stipula di Accordi Quadro - dei servizi di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi agli interventi facenti parte della *Missione 6 salute, Componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*”, ricadenti nel territorio della Regione Campania di cui ai CUP indicati nella documentazione tecnica.

I lavori oggetto degli Accordi Quadro riguarderanno la nuova edificazione o ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a edifici ospedalieri, quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali. Gli interventi sono finalizzati al potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale e alla riorganizzazione delle strutture e dei presidi ospedalieri operanti nei territori del Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni che privilegiano il riciclo dei materiali, nonché mirate al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza.

Per ogni Lotto, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi ai singoli Interventi, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA.

Il valore massimo stimato di tutti gli Accordi Quadro aggiudicabili all'esito della presente procedura è pari all'importo complessivo, espresso in Euro, riportato nel seguente schema:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI						
LOTTO	SERVIZI DI INGEGNERIA	LAVORI			TOTALE AQ	CIG
	IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IMPORTO LAVORI	ONERI DELLA SICUREZZA	INCIDENZA DELLA MANODOPERA		
	SOGGETTI A RIBASSO		NON SOGGETTI A RIBASSO			
1	393.749,28	11.220.635,00	336.619,00	2.749.055,58	11.951.003,28	9821481E81
2	377.223,25	10.333.975,00	310.019,00	2.531.823,88	11.021.217,25	9821510672
3	379.457,01	10.316.820,42	526.049,19	2.208.111,70	11.222.326,62	982152854D
4	540.199,76	16.299.203,12	620.496,07	3.522.800,59	17.459.898,95	9821539E5E
5	963.812,98	32.642.464,28	1.120.428,90	7.225.728,49	34.726.706,16	9821546428
6	508.978,62	14.752.247,00	431.044,90	3.464.313,10	15.692.270,52	98508889EF
7	309.513,04	7.811.890,09	144.467,09	1.913.913,07	8.265.870,22	98509415AD
8	595.202,18	17.863.714,27	430.607,44	4.002.034,95	18.889.523,89	9850986ACE
9	531.787,45	16.383.352,96	485.324,66	3.952.624,54	17.400.465,07	9851046C51
10	546.009,40	16.283.696,60	305.310,70	3.399.277,31	17.135.016,70	98511019B5
11	530.018,81	15.587.735,84	412.264,33	3.306.972,12	16.530.018,98	9851200B67
12	770.440,17	24.740.997,91	915.709,20	5.713.198,04	26.427.147,28	985123691D
13	612.254,99	18.154.237,43	525.941,68	3.360.296,80	19.292.434,10	9851361047
14	467.287,49	14.542.645,30	529.579,36	3.902.112,24	15.539.512,15	9851411987
15	375.063,79	12.832.500,00	513.300,00	4.106.400,00	13.720.863,79	9851437EFA
16	540.090,70	16.290.616,00	526.493,10	4.567.270,46	17.357.199,80	9851499228
17	563.387,48	16.741.983,38	829.181,17	5.702.451,42	18.134.552,02	9851699732
18	449.098,32	13.086.079,64	473.939,58	3.460.433,45	14.009.117,54	9851764CD4
19	311.070,34	8.013.363,00	400.668,15	2.809.185,93	8.725.101,49	9851822CB1
20	411.102,98	11.346.758,10	567.337,91	3.931.651,68	12.325.198,99	98519137CB

Resta inteso che ogni Azienda Sanitaria Locale contraente è titolata a sottoscrivere Contratti Specifici nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nei Lotti di sua competenza.

L'Azienda Sanitaria Locale contraente può richiedere agli operatori che risulteranno Aggiudicatari lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica validato, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, che sarà allegato al Contratto Specifico.

Per quanto attiene le prestazioni inerenti ai lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, co. 3 e 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche "Regolamento"), e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, sono classificati come di seguito specificato:

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI CATEGORIA OG1

IMPIANTI TECNOLOGICI CATEGORIA OG11

Le sopra citate due categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto.

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette due categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli Interventi oggetto della presente procedura.

La categoria di lavorazione **OG1 viene pertanto identificata come categoria di lavorazione primaria** dell'Accordo Quadro (di seguito "Categoria di Lavorazione Primaria"), mentre la categoria di lavorazione OG 11 che ha un'incidenza inferiore viene identificata come categoria di lavorazione secondaria dell'Accordo Quadro (di seguito "Categoria di Lavorazione Secondaria").

Le predette categorie costituiscono le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro di ogni Lotto (di seguito complessivamente "Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro").

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria di Lavorazione Primaria rispetto al valore delle lavorazioni della Categoria di Lavorazione Secondaria non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto di ogni Accordo Quadro nel suo complesso, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere entrambe le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, ciascuna con una classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli Interventi da assegnare.

Viene indicata nella tabella che segue la classifica minima richiesta delle Categorie di Lavorazione dei singoli lotti:

CLASSIFICA MINIMA SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO		
LOTTO	Classifica OG 1 Edifici civili e industriali	Classifica OG 11 Impianti tecnologici
	PRIMARIA	SECONDARIA
1	VI	IVbis
2	VI	IVbis
3	V	V
4	VI	VI
5	VIII	VI
6	VI	VI
7	IVbis	IVbis
8	VI	VI
9	VI	VI
10	VI	VI
11	VI	VI
12	VII	VI
13	VI	VI
14	VI	IVbis
15	VI	IVbis
16	VI	V
17	VI	VI
18	VI	V
19	V	IVbis
20	VI	V

L'istituto dell'“incremento del quinto” trova applicazione ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento ai servizi di progettazione, le prestazioni, come sopra descritte afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate di seguito:

ID opere E.10, EDILIZIA – Sanità, Istruzione, Ricerca (*Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria*), grado di complessità 1,15

ID opere S.03, STRUTTURE – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (*Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni*), grado di complessità 0,95

ID opere E.18 EDILIZIA (solo per i lotti 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 e 20) – Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite (*Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto*), grado di complessità 0,95

ID opere IA.01 IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle Costruzioni (*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*), grado di complessità 0,75

ID opere IA.02 IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle Costruzioni (*Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico*), grado di complessità 0,85

ID opere IA.04 IMPIANTI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso*), grado di complessità 1,30

Le sopra citate categorie di progettazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le opere necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto.

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare, tra le predette categorie di progettazione, quella che maggiormente incide in termini economici stimati sul valore complessivo delle predette opere oggetto della presente procedura.

La categoria di progettazione **ID Opere E.10** viene identificata come categoria di progettazione primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "Categoria di Progettazione Primaria"), mentre le categorie di progettazione che hanno un'incidenza inferiore vengono identificate come categorie di progettazione secondarie dell'Accordo Quadro (di seguito singolarmente identificate come "Categoria di Progettazione Secondaria").

Le predette categorie costituiscono le categorie di progettazione dell'Accordo Quadro (di seguito complessivamente "Categorie di Progettazione dell'Accordo Quadro").

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle prestazioni della Categoria di Progettazione Primaria rispetto al valore delle prestazioni delle Categorie di Progettazione Secondarie non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso per la partecipazione alla

presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere per tutte le Categorie di Progettazione dell'Accordo Quadro, le competenze professionali (i.e. "Servizi di punta") per un importo commisurato al valore stimato dei lavori relativi agli Interventi oggetto dei servizi tecnici (progettazione e/o CSP).

Nella tabella che segue viene riportato l'importo minimo per i Servizi di Punta delle Categorie di Progettazione per i singoli Lotti

IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA 0,40 DELL'IMPORTO LAVORI						
LOTTO	CATEGORIA - ID Opere - DESTINAZIONE FUNZIONALE					
	E.10 EDILIZIA	S.03 STRUTTURE	E.18 EDILIZIA	IA.01 IMPIANTI	IA.02 IMPIANTI	IA.04 IMPIANTI
	PRIMARIA	SECONDARIA	SECONDARIA	SECONDARIA	SECONDARIA	SECONDARIA
1	2.345.638,15	499.541,14	72.185,80	273.221,01	711.390,77	586.277,12
2	2.160.284,69	460.067,16	66.481,65	251.630,95	655.176,33	539.949,22
3	2.065.686,32	244.604,47	-	185.612,67	944.695,64	686.129,06
4	3.742.213,78	45.734,19	-	262.032,66	1.428.086,09	1.041.614,52
5	5.583.409,24	2.643.033,22	-	936.437,31	2.012.201,40	1.881.904,55
6	2.630.345,73	617.106,55	-	587.896,76	1.091.076,89	974.472,86
7	1.167.718,75	463.933,25	-	184.797,51	752.924,21	555.382,32
8	3.125.483,79	416.349,02	-	352.050,81	2.024.178,67	1.227.423,42
9	3.306.359,76	201.632,17	-	414.911,05	1.682.963,43	947.474,77
10	3.155.412,05	487.930,97	-	346.072,18	1.488.478,42	1.035.585,02
11	2.648.545,62	706.838,74	33.767,38	350.559,95	1.502.985,24	992.397,41
12	4.826.278,90	1.027.833,25	148.526,24	677.232,65	1.763.323,61	1.453.204,52
13	3.183.173,55	677.907,70	97.960,52	574.422,70	1.495.635,38	1.232.595,13
14	3.381.870,78	720.223,45	104.075,33	280.178,06	729.504,97	601.205,54
15	3.346.096,73	712.604,79	102.974,40	256.251,79	667.207,69	549.864,60
16	3.275.241,81	697.515,10	100.793,87	424.852,30	1.106.196,07	911.647,25
17	3.137.918,96	668.270,01	96.567,83	485.960,20	1.265.303,88	1.042.772,47
18	2.678.091,65	570.342,43	82.416,89	331.085,34	862.053,25	710.442,30
19	1.491.253,47	317.586,27	45.892,55	234.908,93	611.636,87	504.067,12
20	2.111.584,41	449.695,66	64.982,92	332.626,23	866.065,29	713.748,73

Si precisa altresì che le Tabelle sopra riportate, relative rispettivamente alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro e alle Categorie di Progettazione dell'Accordo Quadro, possono non rappresentare la

totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli Aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

Per quanto attiene alla progettazione esecutiva: la presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del Dlgs n 81/2008 e ss.mm.ii. non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto non sussiste l'obbligo del decreto sopra citato; i relativi costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerando che per servizi di natura esclusivamente intellettuale non vi sono rischi d'interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs.81/2008; il costo del personale non viene conteggiato essendo prestazione intellettuale, avente valore non determinabile in sede di gara ai fini concorrenziali.

L'aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici del Committente e con il Responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività oggetto di affidamento.

In qualsiasi momento del servizio in argomento, spetta al RUP segnalare con motivata proposta eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico.

Il concorrente dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara. Le categorie previste per la progettazione ed i relativi importi sono specificati, a titolo indicativo e non esaustivo, per ogni singolo lotto.

L'importo posto a base di gara per ciascun lotto è stato stimato sulla base dell'importo dei corrispettivi per servizi tecnici per la progettazione, determinato sulla base delle parcelle ex D.M. 17.06.2016 pertanto, i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della S.A., ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Gli importi complessivi, oltre IVA, e le classi e categorie in cui rientrano le prestazioni da erogare, sono determinati sulla base delle seguenti categorie di servizi secondo quanto previsto, ai sensi dell'art. 24, co. 8, del Codice, dal Decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (in seguito: D.M. 17/06/2016), tavola Z-1.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara, su cui si calcolerà la quota oneri previdenziali (se dovuti) e l'IVA di legge che saranno corrisposti dalla ASL contraente.

Il suddetto importo è da intendersi onnicomprensivo, con esclusione della sola IVA e degli oneri previdenziali, e remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati all'ASL contraente oneri aggiuntivi o rimborsi spese sostenuti nello svolgimento del servizio.

La Stazione appaltante prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell'art.106 del D. lgs n. 50/2016

Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, che richieda+ specifiche competenze (di seguito "Prestazione Accessoria"), l'Aggiudicatario può procedere secondo le seguenti indicazioni:

- per quanto attiene la progettazione, qualora sia presente una o più categorie progettuali secondarie non inizialmente previste, o comunque siano presenti ulteriori prestazioni non inizialmente previste e che possano richiedere specifiche competenze, (di seguito "Prestazione Accessoria"), l'Aggiudicatario potrà integrare il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, ove richiesto, incaricando uno o più professionisti in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per tali Prestazioni Accessorie;
- per quanto attiene la componente dei lavori, qualora siano presenti una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito "Categoria Accessoria") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

Si precisa che ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso percentuale offerto per "servizi tecnici" si intenderà applicato al compenso professionale dato dalle parcelle professionali calcolate in conformità al D.M. 17 giugno 2016 e, il ribasso percentuale offerto per "lavori" ai Prezzi Unitari desunti dai prezzi indicati nelle Condizioni Generali nell'ordine di seguito riportato: (i) Prezzi lavori pubblici della Regione Campania, (ii) Prezzi lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti secondo la seguente priorità: Basilicata, Molise, Lazio, Puglia; (iii) Prezzi DEI in vigore.

Si precisa che gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi in vigore al momento della sottoscrizione dei Contratti Specifici, ridotti del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

L'operatore economico che intende presentare offerta per due o più lotti potrà farlo presentandosi sempre nella medesima forma (come operatore singolo oppure in forma associata) e, in caso di raggruppamenti, sempre con la medesima compagine.

In caso di partecipazione a più Lotti **in forma diversa** da quanto sopra stabilito (o compagini diverse, in caso di raggruppamento), il concorrente sarà escluso da tutti i lotti per cui ha presentato offerta.

È fatto, altresì, divieto di partecipare alla gara, ai professionisti singoli che rivestano anche il ruolo di consorziati/soci/associati/amministratori/dipendenti di un consorzio/società di ingegneria/società di professionisti/associazioni di professionisti che abbiano già presentato offerta per un diverso Lotto. In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, saranno, quindi, escluse tutte le offerte presentate dallo stesso operatore economico.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara – anche delle piccole e medie imprese - ai sensi dell'art. 51 comma 3, del Codice dei Contratti - nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato UN SOLO LOTTO. Al Concorrente, singolo, raggruppato, consorziato o aggregato, che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, sarà aggiudicato il lotto di importo base di gara maggiore.

Il vincolo di aggiudicazione di cui sopra non troverà applicazione nel caso in cui un Concorrente risulti l'unico ad aver presentato l'offerta per il lotto o comunque l'unico rimasto in graduatoria a seguito dell'esclusione di altri concorrenti.

Nel caso in cui, all'esito del suddetto procedimento, dovessero risultare uno o più Lotti deserti, la Regione Camps riserva di procedere ai sensi dell'articolo 63, co. 2, lettera a) del Codice dei Contratti, invitando gli

operatori che hanno presentato offerta negli altri lotti. In tale circostanza non trova applicazione il divieto, per gli operatori economici, di aggiudicazione di un solo Lotto.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara di appalto.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del Contratto di Appalto Specifico. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni di legge.

Si applica l'art.29 "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022 n.25, e come integrato dall'art.23, comma 3-bis, D.L. 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, con la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la compensazione per le variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a norma e con le modalità del richiamato art.29.

5. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

La presente procedura ha per oggetto la stipula di Accordi Quadro, uno per ogni lotto, che avranno la durata massima di quattro anni come previsto dall'articolo 54 del D.lgs 50/2016. Nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro la realizzazione delle opere deve rispettare i termini fissati dalle norme di attuazione dei Fondi del PNRR.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento degli Contratti Specifici aventi ad oggetto i Servizi tecnici di Progettazione esecutiva ed i Lavori.

L'Accordo Quadro cesserà all'esaurimento di tutte le attività indicate nel presente Disciplinare.

L'Accordo Quadro si esaurirà comunque nei termini suddetti ancorché non siano stati attivati tutti i Contratti Specifici, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla data di scadenza, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla stessa Contratti Specifici.

Le attività oggetto di ogni Contratto Specifico, sottoscritto prima della scadenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere ultimate anche se sia decorso il termine di durata di quest'ultimo.

Il termine per l'esecuzione delle prestazioni sarà fissato all'interno di ciascun Contratto Specifico.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista nel Capitolato.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Alla procedura sono ammessi a partecipare alla presente operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i raggruppamenti temporanei di imprese R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto

In relazione ai servizi tecnici si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

1. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei

requisiti indicati nei paragrafi che seguono, relativi sia ai Lavori che ai Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;

2. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1 che precede, presentare offerta individuando i Progettisti indicati tra i soggetti in possesso dei requisiti per i Servizi tecnici dell'articolo 46 del Codice dei Contratti. I menzionati progettisti non assumono lo status di concorrente né di operatore economico e, pertanto, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo di operatori economici (di seguito, "R.T."). o di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ove non concorrano in proprio, facendo ricorso alla propria struttura, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti delle prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È fatto divieto per i progettisti che hanno svolto una qualsiasi attività relativa ad un intervento ricompreso negli accordi quadro di cui al bando SORESA identificato dal numero GARA 8651470 denominato “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR di partecipare a qualsiasi lotto che includa il medesimo intervento.

Gli operatori economici per i quali si verifichi la suddetta incompatibilità saranno esclusi dalla graduatoria del lotto per il quale venisse verificata l’incompatibile.

7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali si verificano le seguenti condizioni:

- A. La sussistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
- B. La sussistenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- C. Il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- D. Aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- E. Abbiano sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure che abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;
- F. la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all’art. 2 del Disciplinare, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- G. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di gara;
- H. offerte che siano sottoposte a condizione;
- I. offerte incomplete e/o parziali e/o indeterminate e/o plurime;

- J. offerte che non rispettino i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato e/o nello schema di Contratto, ovvero offerte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato e/o nello schema di Contratto;
- K. offerte al rialzo.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale;
- ii. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- iii. essere in possesso dei requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. (se del caso).

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, altresì, il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito, "DGUE"), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il rispettivo Modello sub Allegato 4 al presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in vigore dal 9 novembre 2022 e nella **Busta A "Documentazione Amministrativa"** ad eccezione delle verifiche concernenti le irregolarità fiscali non definitivamente accertate per le quali sarà interpellata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, in caso di esito negativo delle verifiche sul relativo possesso, e la mancata comprova degli stessi costituiscono anch'essi motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

8.1 Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, i sottoindicati requisiti:

- a. per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'esercizio di detta attività è coerente con la prestazione che si intende eseguire ed oggetto della presente procedura di gara (nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché il conseguente stato di "attività" dell'impresa, ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale);
- b. se l'esecutore è in possesso anche dei requisiti per la progettazione, idonea Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale con iscrizione ai rispettivi albi professionali dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento.

8.2 Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici (progettazione esecutiva)

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, di:

- a. dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se professionisti, singoli o associati nelle forme di legge;
- b. dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di professionisti;
- c. dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di ingegneria;
- d. dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se costituiti in Raggruppamento temporaneo. Inoltre, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- e. dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se prestatori di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi della lett. d), comma 1, art. 46 del Codice;
- f. dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE; con la precisazione che nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,

anche in forma mista devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

- g. dell'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per tutte le tipologie di società e per i consorzi.
- h. Iscrizione ai rispettivi albi professionali dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento.

8.3 Requisiti del Gruppo di Lavoro incaricato della progettazione esecutiva

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere preferibilmente tramite la compilazione del Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili indicate nella tabella riportata di seguito.

RUOLO	REQUISITO MINIMO
Responsabile dell'accordo quadro e/o Responsabile Tecnico dell'Contratto Specifico con compiti di coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, project manager	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); Abilitazione all'esercizio della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni;

Professionista esperto settore edile	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); Abilitazione all'esercizio della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ed esperienza maturata nella progettazione di Strutture Sanitarie quali Poliambulatori, Ospedali, Istituti di Ricerca, Centri di riabilitazione, e simili.
Professionista esperto settore strutturale	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ed esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale.
Professionista specialista settore impiantistico meccanico-idraulico	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); Abilitazione all'esercizio della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ed esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica meccanica-idraulica di edifici civili e/o industriali.
Professionista specialista settore impiantistico elettrico	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); Abilitazione all'esercizio della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ed esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica elettrica di edifici civili e/o industriali.

Geologo	Diploma di Laurea specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento); Abilitazione allo svolgimento della professione; Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Professionista responsabile metodi e strumenti di modellazione per l'edilizia, nelle fasi di progettazione (BIM)	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ed in possesso di certificazione <i>BIM Manager</i> .
Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008, con esperienza di almeno 5 anni e che abbia assolto all'obbligo quinquennale di aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Professionista esperto antincendio	Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 (ex legge 818/1984) come professionista antincendio, con esperienza di almeno 5 anni e che abbia assolto all'obbligo quinquennale di aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Per l'espletamento dell'incarico sono richieste ulteriori professionalità nel numero che il concorrente riterrà necessario, che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di chiedere all'operatore economico la sostituzione di uno di tali soggetti nel caso di carenza o perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità professionale indicati nel presente articolo e dei requisiti di moralità.

In caso di mancata sostituzione del componente entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, non si procederà alla conclusione del contratto di appalto con l'operatore economico anzidetto, o, nel caso in cui il contratto di appalto sia già stato stipulato, quest'ultimo sarà risolto di diritto.

I professionisti non potranno essere indicati da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "Parte IV: criteri di selezione", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

8.4 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale per i Lavori

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere, per ogni singolo Lotto a cui partecipa, l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di lavori nella categoria e nella classifica adeguata alle lavorazioni dei singoli lotti, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

A pena di esclusione, il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 10.2.1 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

Inoltre, si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti:

- i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto; e resta comunque ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;
- non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti.

Infine, gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

8.5 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale per i Servizi di Ingegneria e Architettura

A PENA DI ESCLUSIONE, gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla data di presentazione della propria domanda di partecipazione:

- A. un fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'Avviso, per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) pari o superiore al 100% dell'importo posto a base di gara per la quota parte relativa alla progettazione esecutiva (rif. Tabella capitolo 4). Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard qualitativo.

La misura del requisito è stata definita in funzione del grado di complessità della prestazione richiesta, che può essere assicurata solo da una struttura organizzativa solida e dotata di competenze in ambito multidisciplinare acquisite in significative esperienze pregresse.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti richiesti dalla "lex specialis" di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese e per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di raggruppamento temporaneo si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- B. Servizi "di punta"** di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice (da intendersi come l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, di importo complessivo almeno pari a 0,5 (zero/cinquanta) volte il valore stimato dei lavori con riguardo ad ognuna delle categorie e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella Tabella del Capitolo 4:

Si precisa che:

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

- Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016, nell'ambito della stessa categoria d'opera, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In caso di partecipazione a 2 o più lotti i servizi di punta possono essere dimostrati per singoli lotti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e in particolare:

1. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati dai quali si deducano il CIG, le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
 - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicati il CIG, le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
2. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - certificati emessi dal committente privato attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati.

8.6 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1, e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 10.3, nonché le ulteriori dichiarazioni di cui agli articoli 10.4 e 10.5, dovranno essere, rispettivamente, posseduti (i requisiti di cui agli articoli 10.1 e 10.3) e rese (le dichiarazioni di cui agli articoli 10.4 e 10.5):

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

LAVORI

Ove l'operatore economico che intende partecipare in forma aggregata intenda subappaltare interamente i Servizi e/o affidare i Servizi tecnici ai Progettisti indicati, il raggruppamento dovrà suddividersi unicamente le prestazioni di Lavori e, pertanto, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 10.3.1 e i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito illustrato, tenuto conto dell'oggetto misto del presente affidamento.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I. di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I., dal consorzio ordinario o dal G.E.I.E.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del d.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non assunte dalle mandanti, sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

All'interno della sub associazione orizzontale, per la categoria prevalente, la mandataria dell'intero raggruppamento deve possedere i requisiti della categoria prevalente in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti della stessa sub associazione orizzontale. Per le categorie scorporabili, la mandataria della sub associazione orizzontale, deve assumere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, nonché in caso di consorzio stabile, di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), direttamente dal consorzio o dalle consorziate, anche eventualmente designate quali esecutrici.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il requisito dei due servizi di punta di cui al n. i dell'articolo 10.3.2 – relativo alla singola categoria e ID – dovrà essere posseduto COME SEGUE:

in caso di R.T. orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal R.T. nel suo complesso. Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;

- in caso di R.T. verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla categoria principale;

- (R.T. misto) in caso di sub-associazione orizzontale per una o più delle prestazioni in appalto, dovrà comunque essere individuato un componente della sub-associazione quale mandataria della sub-associazione stessa, la quale dovrà possedere il requisito dei due servizi di punta riferito alla relativa categoria di progettazione in misura maggioritaria.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti.

All'interno di ciascuna coppia di servizi, i due servizi potranno essere posseduti sia da un unico componente del gruppo di progettisti che da due diversi componenti; in tale ultimo caso, il singolo servizio dovrà essere posseduto per intero da un solo componente.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali di cui al punto 8.2 deve essere posseduto da ciascuno dei professionisti che esegua i servizi oggetto di affidamento.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 8.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, del consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, detto requisito deve essere dimostrato dall'impresa che esegue la prestazione principale mentre il requisito relativo alle prestazioni secondarie deve essere posseduto dalla/e mandante/i.

Il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, di cui al punto 8.5 deve essere posseduto dal Raggruppamento, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito del suddetto elenco dei servizi di ingegneria e architettura in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46 lett. f), ovvero i Consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1, lett. g) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica - finanziarie e tecnico – organizzativa, di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nell'Avviso per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Lavori dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.1, lett. a) dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che eseguirà i Lavori.

Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 8.2 lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto, in base alla propria tipologia, che svolgerà i Servizi tecnici.

Altresì, a pena di esclusione, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il gruppo di Progettisti indicati dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Requisiti specifici PNRR

In conformità al disposto dell'art. 47 commi 2, 3 e 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 che testé recitano "2. *Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.* 3. *Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.* 4. *Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (dell'offerta, di criteri) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, (l'inclusione lavorativa delle persone disabili), la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile (e di tasso di occupazione delle persone disabili) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al (comma 7), e' requisito necessario dell'offerta (l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e) l'assunzione dell'obbligo di assicurare (in caso di aggiudicazione del contratto,) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, (sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile).*

Il concorrente si impegna, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art.24, comma 6, del codice dei contratti pubblici che testé recita "Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente"

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti “1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione. 3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. 4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista

Non è, peraltro, consentito il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti specifici del PNRR.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nonché della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, l'Accordo Quadro e i singoli Appalti Specifici non possono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi, l'integrale esecuzione delle prestazioni né la prevalente esecuzione dei Lavori.

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti ai sensi del quale "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

L'appaltatore potrà affidare in subappalto parte delle prestazioni contrattuali relative ad ogni singolo Appalto Specifico previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice dei Contratti:

- a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa prestazione da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b. all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

A tale riguardo, si ribadisce che i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, l'Accordo Quadro sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora nell'ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Il subappaltatore è, altresì, tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

• i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 18 del presente Disciplinare;

• le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

• eventualmente, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora nell'ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.

Per servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista che esegue la prestazione. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, 621 del 20 dicembre 2022 il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

12. GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Garanzia provvisoria per la stipula dell'Accordo Quadro e impegno a rilasciare Garanzia Definitiva (formattazione testo da rendere unica)

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, per ogni lotto, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale come di seguito indicati:

ad eccezione dell'importo relativo ai servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato B" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nei seguenti casi:

- a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
3. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

- b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà:

1. essere intestata a Stazione Appaltante;
2. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
3. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
5. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo Accordo Quadro di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla sottoscrizione dell'ultimo Appalto Specifico. Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di

impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, costituire la garanzia provvisoria anche presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di impegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro

In caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore della Stazione Appaltante per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi Appalti Specifici, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, applicando il ribasso percentuale, con validità fino alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante dell'ultimo Appalto Specifico relativo al predetto Accordo Quadro.

L'importo della garanzia definitiva così definito ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, senza onerare eccessivamente l'operatore.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente a mano a mano che i Contratti Applicativi saranno stipulati nonché eseguiti dall'Aggiudicatario. Lo svincolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in ragione dell'importo relativo al singolo Appalto Specifico di volta in volta stipulato. La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato B" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene alla garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Applicativi si rinvia al capitolo 6 del Capitolo.

13. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, il sopralluogo non è obbligatorio; l'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento. In ogni caso, l'operatore economico dovrà dichiarare di conoscere lo stato dei luoghi.

14. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), cd. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione ANAC 157/2016.

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.P. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

15. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art. 2.4 del predetto disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 09/08/2023 tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'”**AREA PRIVATA**” del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.5 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su “**ACCEDI**”;
2. cliccare sulla sezione “**BANDI**”;
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “**BANDI PUBBLICATI**” (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente “**VEDI**”, situata nella Colonna “**DETTAGLIO**” in corrispondenza dell'Avviso di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “**ATTI DI GARA**” e gli eventuali chiarimenti pubblicati);
6. cliccare sul pulsante “**PARTECIPA**” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione “**BUSTA DOCUMENTAZIONE**”, allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art.14 del presente disciplinare;
8. per la “**BUSTA TECNICA**” è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art.16 del presente disciplinare;
9. per la “**BUSTA ECONOMICA**” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) la percentuale di ribasso espressa con tre cifre decimali per i servizi di ingegneria;
 - b) la percentuale di ribasso espressa con tre cifre decimali per i lavori;
 - c) l'offerta economica formulata, secondo il modello allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 17 del presente disciplinare.
10. cliccare su “**INVIO**”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “**CONFERMA**” per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a. inserire i propri codici di accesso;
- b. cliccare sul link **“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”**;
- c. cliccare sulla lente **“APRI”** situata nella colonna **“DOC. COLLEGATI”** in corrispondenza dell'Avviso di gara oggetto della procedura;
- d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **“OFFERTE”** e visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **“PARTECIPA”**.

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.

In caso di partecipazione in RTI costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.

In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;
- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/ o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Stazione Appaltante del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti.

In caso di partecipazione in Consorzio stabile l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel Plico telematico **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico provvederà a caricare un'unica **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** valevole per tutti i lotti, ed una **BUSTA TECNICA E BUSTA ECONOMICA** per ogni singolo lotto.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice ai sensi del quale " *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*".

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO PLICO TELEMATICO “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

UNICA VALIDA PER TUTTI I LOTTI

La busta “A – Documentazione amministrativa” contiene, a pena di esclusione per ogni singolo Lotto a cui si partecipa:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- Modello 2 – Dichiarazione Integrativa
- Modello 3 – Scheda identificativa concorrente
- Modello 4 – DGUE
- Modello 5 – Protocollo di legalità
- Modello 7 – Dichiarazione familiari conviventi
- Modello 8 – Autodichiarazione di assenza di conflitti di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Modello 9 – Attestazione del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) ai sensi dell'art. 17 del REG. UE 2020/852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Modello 10 – Autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del “Titolare Effettivo” nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Ricevuta pagamento contributo ANAC
- Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
- PassOE
- Documentazione contrattuale in caso di avvalimento
- Documentazione per i soggetti associati

Per l'ulteriore ed eventuale documentazione da annettere al plico telematico "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si rinvia a quanto dettagliatamente indicato ai successivi paragrafi.

17.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 1- "Domanda di partecipazione"**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorzi per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dell'art. 8, comma 5, lett. A-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La Domanda di partecipazione alla fase finale (**Modello 1**) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta

dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/00) viene effettuato o tramite servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero dal bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE (Modello 4)** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. le dichiarazioni rese tramite Modello 1.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D del DGUE).

Al punto B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: specificare eventuali piani di rateazioni in corso per il pagamento di imposte e tasse.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale ed economico finanziario di cui al par. 7.4 e 7.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. L) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di gara.

Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE:

1. Nel caso di partecipazione in RTP, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste.
2. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI. Deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata all'art. 89 del D. Lgs. N. 50/2016.
3. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare ed in quale quota.
4. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

17.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative (Modello 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante Modello 2, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5: lett. C), c bis) e c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice, di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. B-bis) del Codice;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato da ultimo dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238 e **come meglio precisato dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022 che fornisce un chiarimento sul concetto di "gravi violazioni non definitivamente accertate"**;
4. con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Codesta o da altra Stazione

Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n.6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

5. con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
6. remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di aver preso cognizione dello stato dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto;
7. dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (in relazione alla modalità di partecipazione indicata nella domanda di partecipazione):
 - per i professionisti singoli o associati nelle forme di legge, dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per i raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lett. D), comma 1, art. 46 del Codice, dei requisiti di cui all'art. 4, lett.c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006.

E inserisce i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine)

Per i professionisti associati

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine) di tutti i professionisti associati
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico
- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del Direttore Tecnico di cui all'art. 3 del DM 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per i Consorzi Stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione

Per i Raggruppamenti Temporanei (dati da fornire per ogni soggetto del Raggruppamento)

- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 o all'art.3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- inoltre, i raggruppamenti temporanei dichiarano la presenza del giovane professionista, secondo le specifiche di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara (indicare nome, cognome, data di laurea, estremi iscrizione all'albo)

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
9. di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili;
10. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
11. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
12. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
13. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
14. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
15. di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell'impresa risulti durante la vigenza contrattuale una situazione di non concorrenza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
17. di essere edotto degli obblighi degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18. di accettare il protocollo di legalità, attraverso la sottoscrizione del Modello 5 – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011;
19. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice inoltre si impegna ad

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

20. di indicare gli estremi identificativi di seguito riportati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; sede competente Agenzia delle Entrate; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili.
21. di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
22. solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942:

dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

- a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. D) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. D) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
23. i dati dei professionisti che espletano l'incarico, ex art. 24, comma 5, come indicato al punto 7 del Disciplinare.

Documentazione a corredo

Il concorrente deve allegare:

1. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art.85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione Familiari conviventi – **Modello 7**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. PASSOE;

Si precisa che, nel caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da **TUTTE** le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa.

4. Scheda identificativa impresa (Modello 3)

5. Protocollo di legalità (Modello 5); Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Stazione Appaltante, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

6. Dichiarazione in merito ai requisiti di Idoneità professionale

7. Dichiarazione in merito al requisito relativo al Gruppo di Lavoro con relativa tabella esplicativa con i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista nonché dei relativi curriculum Vitae;

8. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito di capacità economico e finanziario;

9. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito capacità tecnica e professionale.

10. Pertanto, per i punti 8) e 9), occorre inserire sia nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sia nella busta amministrativa tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti di capacità economico e finanziario e di quelli tecnici e professionali richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni dovranno essere rese con le modalità di seguito elencate.

Documentazione in caso di avalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10 del Disciplinare:

1. il DGUE, a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avalimento;
3. il contratto di avalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

a. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b.** Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c.** Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d.** Per le aggregazioni di reteisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- e.** Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richieste, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. CONTENUTO DEL PLICO "BUSTA B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA"

Il plico telematico "BUSTA B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica, strutturata secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale dell'operatore economico. Nessun compenso o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo quanto riportato al precedente comma 16.1 del Disciplinare. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o Indiretta) all'offerta economica.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti, pertanto non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica. Non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica neanche i progettisti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della SOA in progettazione e costruzione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Progetti posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

non possono essere proposte:

- migliorie su elementi diversi rispetto a quelli indicati nei criteri di valutazione delle offerte, nel rispetto del progetto posto a base di gara;
- soluzioni che siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
- opere in aree diverse a quelle previste nel progetto posto a base di gara nonché modifiche delle aree da occupare;
- riduzione dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto o che non rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato e delle Norme Tecniche;
- soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara;
- soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;

Le migliorie proposte non potranno comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante e/o dell'ASL contraente.

L'offerta tecnica, inoltre, deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Commissione giudicatrice gli scostamenti, le differenze ed ogni altra variazione rispetto al progetto posto a base di gara. L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del

prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante e/o dell'ASL contraente.

L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

L'offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto, i seguenti elementi:

Documentazione relativa all'offerta tecnica

L'Operatore Economico dovrà presentare la propria Offerta Tecnica per tutti i lotti a cui intende partecipare.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, presentare all'Amministrazione un'Offerta Tecnica illustrata organizzata in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo la tabella "**Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per tutti i Lotti in gara**", seguendo la seguente articolazione dei capitoli:

- A. Il Criterio A "ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE", deve essere illustrato per ognuno dei sub-sub-criteri A.1.1-A.1.2-A.1.3 in una parte descrittiva composta da massimo n. 2 (due) facciate formato A4 ed una scheda grafica/fotografica composta da n. 2 (due) facciate formato A3; il sub-criterio A.2 deve essere rappresentato in una parte descrittiva composta da massimo n. 3 (tre) fogli formato A4 ed una scheda grafica/fotografica composta da n. 2 (due) fogli formato A3;
- B. Il Criterio B "MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE" deve essere illustrato da un unico elaborato descrittivo di complessive n. 20 (venti) facciate formato A4. Lo stesso può essere corredato da elaborati grafici e/o fotografici nella misura di massimo n. 3 (tre) elaborati formato A3 per ogni sub-criterio B.1-B.2;
- C. Il Criterio C "STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ" deve essere illustrato da un unico elaborato descrittivo di complessive n. 4 (quattro) facciate formato A4. Lo stesso può essere corredato da elaborati grafici e/o fotografici nella misura massima di n.1 (uno) elaborato formato A3 per ogni sub-criterio C.1-C.2;
- D. Il Criterio D "SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH" deve essere illustrato da un unico elaborato descrittivo di complessive n. 4 (quattro) facciate formato A4. Lo stesso può essere corredato da elaborati grafici e/o fotografici nella misura massima di n.1 (uno) elaborato formato A3 per ogni sub-criterio D.1-D.2-D.3;
- E. Il Criterio E "ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR" deve essere illustrato da un unico elaborato descrittivo di complessive n. 3 (tre) tabelle riportate ciascuna in 1 (una) facciata in formato A4 o A3, contenenti le informazioni relative ai sub-criteri E.1-E.2-E.3;
- F. Il Criterio F "ULTERIORI CRITERI PREMIANTI" deve essere illustrato da un unico elaborato descrittivo di complessive n. 1 (una) tabella riportata in 1 (una) facciata in formato A4 o A3, contenente le informazioni relative al sub-criteri F.1;

Si precisa che gli elaborati non possono fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

Note in merito alle formalità della documentazione:

- a. per fogli/facciate delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard di elaborati grafici si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni,
- b. le certificazioni e gli estratti curriculari che verranno allegati nelle pagine finali della relazione non porteranno numero di pagina e non contribuiranno al computo delle pagine previste;
- c. i documenti e le schede di cui a precedenti punti verranno esaminati e valutati solo entro i limiti stabiliti: le eventuali cartelle eccedenti non verranno esaminate e valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

A pena di esclusione:

- a. tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c. tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da A e B, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all'Ordine professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale, pena l'esclusione dalla procedura, indicato quale responsabile del coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, project manager;
- d. non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
 - eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alle precedenti note;
 - esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di

assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

e. l'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante e/o dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e punti, comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che eventualmente ritenga coperte da riservatezza, indicandone le motivazioni, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

19. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "OFFERTA ECONOMICA"

Nella **BUSTA – OFFERTA ECONOMICA**, redatta preferibilmente utilizzando il **MODELLO 6** allegato, devono essere contenute, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

C. OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI (10 punti):

- **1- Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo degli oneri della sicurezza – cosiddetti aziendali, aggiuntivi a quanto previsto da PSC – ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- l'indicazione dei propri costi della manodopera – ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

D. OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (10 PUNTI):

2 – Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale offerto accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'importo dei COSTI DELLA MANODOPERA indicato dovrà, a pena di esclusione, essere ricompreso nel PREZZO OFFERTO come sopra determinato al precedente punto 1, ai fini dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta;
- il costo orario della manodopera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. In caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, l'operatore dovrà indicare le relative motivazioni e produrre la documentazione necessaria a dimostrare il possesso delle suddette condizioni favorevoli. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;

Il concorrente dovrà inoltre rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:

- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Centrale Acquisti della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta economica progettazione	5
Offerta economica lavori	15
TOTALE	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per tutti i Lotti in gara

CRITERI E SUB-CRITERI		PUNTEGGI MASSIMI
ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE		
A	A.1	Professionalità e adeguatezza dell’offerta Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai Progettisti Indicati, il concorrente dovrà illustrare, presentando i servizi svolti ritenuti più significativi per un massimo di tre (3), la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per prestazioni attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, nell’ambito di appalti classificati nelle categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” e “IMPIANTI” secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all’allegato al D. M. 17/06/2016). Saranno considerati migliori i servizi già svolti dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, in termini di complessità edimensioni, a quelli oggetto dell’affidamento, nonché, dal punto di vista dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, e che rispondano meglio all’obiettivo di migliorare i consumi energetici degli edifici.
	A.1.1	Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere edili– ID Opere E.10 6
	A.1.2	Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere strutturali – ID Opere S.03. 3
	A.1.3	Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere impiantistiche – ID opere IA.02 –IA.04. 3
	A.2	Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione Il concorrente dovrà descrivere le modalità di pianificazione per lo svolgimento di tutte le possibili attività previste nell’Accordo Quadro (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l’incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri i seguenti aspetti: - efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con l’Azienda Sanitaria contraente nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.); - efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all’articolazione temporale delle varie fasi degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi; - gestione di diversi team di lavoro per lo svolgimento di più task in parallelo riferiti a Contratti Specifici. 8
		20

MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI PREVISTE NEI PFTE			
B	Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità delle finiture		16
	B.1	Il concorrente dovrà descrivere la proprie proposte integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano l'utilizzo di materiali e tecniche tese ad aumentare la funzionalità e a limitare gli interventi di manutenzione. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali che comportino un aumento dell'efficienza e delle prestazioni delle opere previste, con riferimento anche ai CAM.	8
	Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità degli impianti tecnologici		
	B.2	Il concorrente dovrà descrivere la proprie proposte integrative e/o migliorative, sotto l'aspetto quali-quantitativo, che prevedano il miglioramento delle soluzioni adottate per gli impianti tecnologici. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'efficientamento energetico, nonché all'efficacia e all'efficienza di gestione.	8

STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ			
C	Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Specifici		18
	C.1	Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interazione con i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria contraente. In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferimento alla gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indicato: - modalità di gestione contemporanea dell'esecuzione di più Interventi con specifico riferimento all'interazione con l'Azienda Sanitaria contraente e alle procedure di qualità adottate; - flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dall'Azienda Sanitaria contraente, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo; - procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.); - procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati all'assistenza tecnica per le attività di monitoraggio e rendicontazione, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR.	10
	Modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane		
	C.2	Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguardanti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare. In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione con particolare riferimento a: - esperienza professionale del Project e Construction Manager; - esperienza professionale del Direttore Tecnico; - esperienza professionale del Responsabile di Cantiere; - esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze). Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.	8

SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH			
D	Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH		16
	D.1	Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, anche con riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione in ambienti pubblici. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le modalità e le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.	6
	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001		
D	D.2	Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/RTP, consorzio ecc.), il punteggio sarà calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ecc. dell'operatore in possesso della certificazione, secondo l'applicazione della seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT = (4 \times \sum q_i \times \alpha_i) / 100$ Dove: q_i = quota di partecipazione al raggruppamento, espressa in centesimi fino alla terza cifra decimale, dell'i-esimo operatore economico; α_i = coefficiente di possesso certificazione da attribuire all'i-esimo operatore economico. α assume il valore 1 (uno) in caso di possesso di certificato e il valore 0 (zero) in caso di assenza di certificato o certificato non valido e/o non attinente.	4
	Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione		6
	D.3	Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito: - alla riduzione delle quantità dei rifiuti; - allo stoccaggio in cantiere; - alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva; - al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).	

ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR			
E	E.1	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/RTP, consorzio ecc.), il punteggio sarà calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ecc. dell'operatore in possesso della certificazione, secondo l'applicazione della seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT = (4 \times \sum q_i \times \alpha_i) / 100$ Dove: q_i = quota di partecipazione al raggruppamento, espressa in centesimi fino alla terza cifra decimale, dell'i-esimo operatore economico; α_i = coefficiente di possesso certificazione da attribuire all'i-esimo operatore economico. α assume il valore 1 (uno) in caso di possesso di certificato e il valore 0 (zero) in caso di assenza di certificato o certificato non valido e/o non attinente.	4
		Pari opportunità generazionale Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni per l'esecuzione delle prestazioni dei Contratti Specifici, secondo la seguente regola: percentuale di presenza (X_i), sul numero complessivo dei componenti il gruppo di lavoro, composto dalle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di progettazione, conduzione, controllo e supervisione dell'appalto, di giovani di età inferiore a trentasei anni. Il punteggio sarà attribuito come di seguito riportato: 30% < X_i ≤ 40%: 1 punto; X_i > 40%: 2 punti.	2
		Pari opportunità di genere Politiche per la promozione della parità di genere: percentuale di presenza (X_i), sul numero complessivo dei componenti il gruppo di lavoro (team di progettazione e , di giovani professionisti, iscritti all'albo di rispettiva competenza, di donne. Il punteggio sarà attribuito come di seguito riportato: 30% < X_i ≤ 40%: 1 punto; X_i > 40%: 2 punti.	2
	E.2		8

ULTERIORI CRITERI PREMIANTI				
F	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001			
	Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione). Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità.			
	F.1	In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/RTP, consorzio ecc.), il punteggio sarà calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ecc. dell'operatore in possesso della certificazione, secondo l'applicazione della seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT = (4 \times \sum q_i \times \alpha_i) / 100$	2	2

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal Concorrente in sede di offerta, compresi i documenti presentati secondo le indicazioni di cui al punto 17, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il Concorrente aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 per il "punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti Offerta Tecnica ed Offerta Economica. La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi sopra indicati.

La formazione della graduatoria avverrà con l'utilizzo del Metodo aggregativo compensatore.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio presieduto dal Responsabile Procedura di Gara e sarà costituito da funzionari in servizio presso la Centrale Acquisti dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data 04/09/2023 alle ore 10:00 avrà luogo la prima seduta pubblica.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica alla "Seduta pubblica di Partecipazione", consultabile su <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare;

- allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;
- a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti generali e dei criteri di selezione; i concorrenti sorteggiati saranno sottoposti alla suddetta verifica, ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.P.R. 445/2000; la verifica del possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del Codice, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l'utilizzo del Sistema FVOE, sulla base del PASSOE che l'operatore economico avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio FVOE.

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed in particolare a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
3. redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. CALCOLO DEI PUNTEGGI

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio. **Non sarà applicata la riparametrazione.**

L'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti percentuali:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,0	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste

Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Assente	0,0	La proposta non tratta la tematica richiesta

In seguito all'attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub-criterio in esame.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1 aggiornate dalla delibera n. 424/2018.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Non sarà applicata la riparametrazione.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica

Quanto all'offerta economica, verrà valutato il ribasso percentuale unico da applicare al relativo peso.

All'elemento "Ribasso" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta con il ribasso più conveniente.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preliminarmente all'inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte si provvederà, alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC, la Commissione procederà allo sblocco delle "BUSTE TECNICHE" collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente all'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In successive sedute riservate, la Commissione procederà:

- a. all'esame dei livelli minimi della fornitura offerti, qualitativi e quantitativi, rispetto a quelli richiesti nella lex specialis;

- b. ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 19.1 e 19.2

25. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà:

- a. a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b. allo sblocco delle "BUSTE ECONOMICHE" collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente;
- c. ad assegnare, in seduta riservata, i punteggi relativi all'offerta economica, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 19.3. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (somma del punteggio tecnico ed economico) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9, del Codice;
- d. all'individuazione delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 3, del Codice;
- e. alla verifica di anomalia, sulle offerte di cui al punto sub d), secondo quanto in merito indicato al paragrafo 21 del presente Disciplinare;
- f. a stilare la graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione, da disporre per:

- l'offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

la presentazione di offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, risultino inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;

(ove applicabile) la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6. del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il Contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo virtuale d'Il'operatore economi-o - FVOE;
2. richiede-e - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente punto 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora l'Amministrazione Contraente proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione Contraente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Se pertinente, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice.

In alternativa, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione dell'Avviso e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorché la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti, sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante. L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuando, inviando una specifica richiesta a mezzo pec, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo strumento analogo, al Responsabile della procedura di gara, come indicato in premessa.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria presso il foro di Napoli.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto le parti individuano, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. È esclusa la compromissione in arbitri.

E' facoltà dell'ASL contraente la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e al D. Lgs n. 101/2018, nonché del D. lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora vigenti e/o richiamate, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

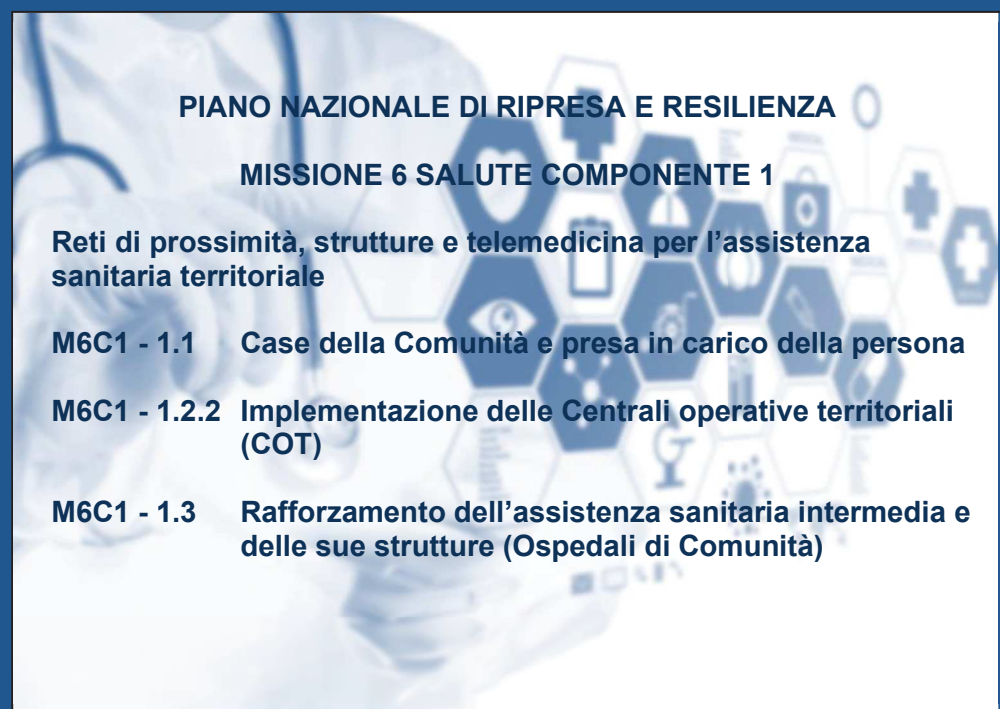
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Ai sensi della DGRC 466/2018, il titolare delegato al trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio speciale Grandi Opere, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al D. Lgs n. 101/2018.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, è nominato il DPO dell'Amministrazione Regionale i cui dati di contatto sono di seguito riportati: dpo@regione.campania.it, dpo@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N.XXXX/XX-X-2023



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 1

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

M6C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

M6C1 - 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

M6C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (E.10 — S.03 — E.18 — IA.01 - IA.02 — IA.04) E DEI LAVORI (OG1 — OG11) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

CIG: XXXXXXXXXXXX
CUP: XXXXXXXXXXXXXXXX

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

Art. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO).....	5
Art. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI).....	6
Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO).....	8
Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI).....	9
Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)	9
Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO).....	10
Art. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)	12
Art. 8 (DOMICILIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)	12
Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE).....	14
Art. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH).....	19
Art. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)	19
Art. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)	21
Art. 13 (GRUPPO DI LAVORO).....	22
Art. 14 (ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA).....	23
Art. 15 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI.	25
Art. 16 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE)	25
Art. 17 (CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO)	27
Art. 18 (AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI)	28
Art. 19 (VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE).....	29
Art. 20 (APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI).....	30
Art. 21 (PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE)	31
Art. 22 (ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI).....	31
Art. 23 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)	35
Art. 24 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI).....	35
Art. 25 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)	36
Art. 26 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)	38
Art. 27 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)	39
Art. 28 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)	42
Art. 29 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)	42
Art. 30 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)	44
Art. 31 (LAVORI A CORPO).....	45
Art. 32 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)	46

Art. 33 (CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈD'OPERA)	47
Art. 34 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)	47
Art. 35 (PAGAMENTI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE)	48
Art. 36 (PAGAMENTI IN ACCONTO)	49
Art. 37 (PAGAMENTI A SALDO)	51
Art. 38 (FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)	52
Art. 39 (RITARDI NEI PAGAMENTI)	54
Art. 40 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)	54
Art. 41 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)	57
Art. 42 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)	58
Art. 43 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)	59
Art. 44 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)	64
Art. 45 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)	67
Art. 46 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)	68
Art. 47 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)	69
Art. 48 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)	69
Art. 49 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)	70
Art. 50 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)	71
Art. 51 (SUBAPPALTO)	73
Art. 52 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)	77
Art. 53 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)	78
Art. 54 (ACCORDO BONARIO)	79
Art. 55 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)	80
Art. 56 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)	80
Art. 57 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)	82
Art. 58 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)	83
Art. 59 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)	84
Art. 60 (RECESSO)	87
Art. 61 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)	88
Art. 62 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)	88
Art. 63 (ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE)	89
Art. 64 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)	90
Art. 65 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)	91
Art. 66 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)	92
Art. 67 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM)	92

Art. 68 (RINVENIMENTI).....	93
Art. 69 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)	93
Art. 70 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)	94
Art. 71 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE).....	95
Art. 72 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI).....	96
Art. 73 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)	96
Art. 74 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)	96
Art. 75 (CARTELLO DI CANTIERE).....	97
Art. 76 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)	97
Art. 77 (DISCIPLINA ANTIMAFIA).....	99
Art. 78 (PROPRIETÀ DEL PROGETTO).....	99
Art. 79 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI).....	99
Art. 80 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE).....	99
ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI.....	101



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
04.07.2023 07:54:39 UTC

Art. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Il presente documento rappresenta il Capitolato Speciale inerente all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori attinenti al singolo Lotto assegnati all'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**") e costituisce parte integrante e sostanziale del relativo Accordo Quadro.
2. L'affidamento avverrà attraverso Contratti Specifici.
3. L'Accordo Quadro ed i Contratti Specifici saranno sottoscritti dalle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle indicazioni contenute nei Provvedimenti di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi, sottoscritti tra le singole ASL e la Regione Campania. I flussi finanziari saranno soggetti alle prescrizioni del manuale SI.GE.CO. Ministero della Salute PNRR-M6.
4. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, consiste nell'affidamento congiunto e/o disgiunto dei **Servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori** per nuova costruzione o ampliamento, abbattimento e ricostruzione, ristrutturazione di edifici pubblici, quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali finanziati a valere sulle risorse del PNRR e PNC.
5. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito, "**Capitolato Generale d'Appalto**") nel presente Capitolato Speciale, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura dell'Azienda Sanitaria Locale che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che potrà integrare ma non derogare alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale (di seguito, "**Condizioni Particolari**").
6. L'Azienda Sanitaria Locale contraente può richiedere all'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "Appaltatore"), a seconda del fabbisogno:

- (a) lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021;

In particolare, tali prestazioni verranno meglio specificate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente mediante Disposizione a Contrarre e nei Contratti Specifici che saranno sottoscritti previa verifica e validazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) che costituiranno allegati ai contratti stessi.

Le prestazioni potranno ricomprendere, in uno o più Contratti Specifici:

- i. **Progettazione esecutiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento.**

Il progetto esecutivo deve essere svolto in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1 e 8, del Codice dei Contratti e dall'articolo 33, del Regolamento.

- ii. L'attività di **coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito, "CSP")** deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "*Piano di sicurezza e coordinamento*", già previsto all'articolo 39 del Regolamento, la predisposizione del "*Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera*", nonché il coordinamento delle disposizioni previste

dal co. 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

iii. Esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

7. Si precisa che la verifica preventiva della progettazione potrà essere effettuata direttamente al livello della progettazione esecutiva, prima dell'affidamento dei lavori. In questo caso il Contratto Specifico per i soli lavori non potrà essere stipulato prima della verifica e validazione della progettazione esecutiva.
8. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Appaltatore individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
9. Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata al Contratto Specifico e nel presente Capitolato Speciale. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

Art. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico, così come definito nella apposita Determinazione a Contrarre, sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nel presente Capitolato Speciale, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Fermo restando quanto precede, si applica l'art.29 "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022 n.25, e come integrato dall'art.23, comma 3-bis, D.L. 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, con la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la compensazione per le variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, a norma e con le modalità del richiamato art.29.
3. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati nel successivo articolo 41 del presente Capitolato Speciale, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto dall'articolo 41 del presente Capitolato Speciale.

5. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
6. Per quanto riguarda le attività inerenti ai servizi di progettazione il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e dell'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre all'Azienda Sanitaria Locale contraente.
7. Il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali [Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori)].
8. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, nell'ambito di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente.
9. Le spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico.
10. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente.
11. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi e dei lavori, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
12. Nel corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sono compresi:
 - a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi e nel corso del procedimento di verifica e validazione.
 - b. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore

- dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- f. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della Conferenza di Servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
 - g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto digitale, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
13. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi ed i lavori affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
14. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato Speciale, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile all'Azienda Sanitaria Locale contraente.
15. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che l'Azienda Sanitaria Locale contraente riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
16. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria Locale contraente previa Determinazione a Contrarre. L'Azienda Sanitaria Locale contraente, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**P.E.C.**"), 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la stipula, la bozza di contratto specifico.
2. Il Contratto Specifico potrà essere stipulato "**a corpo**".
3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato "**a corpo**" si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera d), e 59, co. 5 *bis*, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di Determina a Contrarre, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità definite nel singolo Contratto Specifico, le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
5. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato

Speciale, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre.

6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità delle prestazioni eseguite.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applica all'importo stimato di ciascun Contratto Specifico.
8. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dei prezziari, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 41 del presente Capitolato Speciale.
9. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
10. Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo riferimento ai prezzi così come disciplinato al comma 2 dell'articolo 41 del presente Capitolato Speciale.
11. I corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto, si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato Speciale, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Contratto Accordo Quadro, iii) Capitolato Speciale.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nel presente Capitolato Speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato Speciale, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo

Quadro.

Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.
3. L'Appaltatore trasferisce in capo all'Azienda Sanitaria Locale contraente i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Azienda Sanitaria Locale contraente i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa agli Interventi e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto Specifico.
4. L'Azienda Sanitaria Locale contraente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del Contratto Specifico, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
5. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
6. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata, le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dall'Azienda Sanitaria Locale contraente o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente, nonché a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
7. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
8. L'Appaltatore dovrà garantire all'Azienda Sanitaria Locale contraente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

9. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
10. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del Contratto Specifico. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che, anche da parte di costoro, tali impegni siano pienamente rispettati.
11. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
12. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dall'Azienda Sanitaria Locale contraente tramite il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "**RUP**"), il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, "**DEC**") e il Direttore dei Lavori per la fase di esecuzione dei lavori o Direzione dei Lavori (di seguito, "**DL**").
13. La responsabilità delle attività è affidata al RUP del Contratto Specifico che sarà considerato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al RUP o al DEC, se nominato, per la fase di esecuzione dei servizi e alla DL per la fase di esecuzione dei lavori.
14. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale contraente o in qualsiasi altra sede.
15. L'Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero all'Azienda Sanitaria Locale contraente, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
16. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Azienda Sanitaria Locale contraente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
17. L'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere dei Contratti Specifici. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli elaborati grafici di progetto approvati e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla DL, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei lavori che verrà definito alla sottoscrizione del Contratto Specifico.
18. Qualora la complessità dell'Intervento lo richiedesse, ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento (DPR 207/2010), costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale il Piano

per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

Art. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, anche "Codice Antimafia"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale contraente onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento.
2. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale contraente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 (DOMICILIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una P.E.C. alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Inoltre, all'avvio dei lavori, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Azienda Sanitaria Locale contraente.
4. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l'Azienda Sanitaria Locale contraente, ai sensi e nei modi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
5. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui al Capitolato Generale d'Appalto (di seguito, "**Rappresentante**"). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli

altri soggetti operanti nel cantiere.

6. Tale Rappresentante, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata del Contratto Specifico, deve:
- domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla DL o dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla DL o dal DEC o dal RUP.

Tale Rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal Rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria Locale contraente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
8. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all'Azienda Sanitaria Locale contraente e al RUP o al DEC, se nominato, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**CSE**") i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
9. L'Azienda Sanitaria Locale contraente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
10. L'Azienda Sanitaria Locale contraente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC o dal DL che verrà designato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente medesima.
11. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato – numericamente e qualitativamente – alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
12. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dalle presenti del Capitolato Speciale.

13. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
14. Ogni variazione del domicilio di cui ai commi 1 e 2, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda Sanitaria Locale contraente; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda Sanitaria Locale contraente del nuovo atto di mandato.
15. L'Azienda Sanitaria Locale contraente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal DL che verrà designato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente medesima.

Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "*a regola d'arte*", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire l'Azienda Sanitaria Locale contraente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Azienda Sanitaria Locale contraente da tutti i danni diretti e indiretti che derivano dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Azienda Sanitaria Locale contraente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitori ovvero dell'Azienda Sanitaria Locale contraente medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale contraente. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Azienda Sanitaria Locale contraente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, o dal DL con le modalità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione di lavorazioni l'impiego di

maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.

7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate mediante i singoli Contratti Specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
9. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Azienda Sanitaria Locale contraente che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
10. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
11. L'Appaltatore si obbliga a procedere – ove ne ricorressero le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità – alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi l'Azienda Sanitaria Locale contraente.
12. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
13. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
14. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da

invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.

15. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile come determinata dalle Condizioni.
16. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.
17. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
18. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. Di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti.
19. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegate al Contratto specifico.

20. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.

21. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà inoltre:

- a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni all'Azienda Sanitaria Locale contraente;
- b) accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dall'Azienda Sanitaria Locale contraente secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
- c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente copia delle rispettive certificazioni;
- d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente copie delle rispettive certificazioni di conformità;

22. Per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, qualora richiesto, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia *Building Information Modeling* (B.I.M.) conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021 e dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

23. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 64, co. 4, del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare all'Azienda Sanitaria Locale contraente di dover procedere a una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale del Contratto Specifico, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore. Tutta la documentazione progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e PNC e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

24. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito degli Interventi, che contempla l'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applica il presente Capitolato Speciale. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche degli Interventi afferenti Missione 6 "*Salute*" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]).
- provvedere alla trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale contraente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti agli investimenti della Missione 6 "*Salute*" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Azienda Sanitaria Locale contraente di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori Esterni secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

25. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Azienda Sanitaria Locale contraente per i danni cagionati a costei, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine indicato per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli Interventi, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione dell'Intervento dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ammesso al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

26. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Interventi per cui siano previsti

procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori Esterni secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

27. Qualora il Contratto Specifico contemplasse nell'esecuzione delle attività di rilievo, indagini, prove ed analisi, l'Appaltatore, nell'ambito delle indicazioni del RUP, avrà l'onere di redigere un piano delle indagini e studi conoscitivi; gli esiti delle ricerche e delle indagini saranno finalizzate ad acquisire gli elementinecessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento e per definire gli ulteriori aspetti necessari al raggiungimento degli obiettivi per la progettazione di cui ai successivi articoli 14 e 15.
28. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
29. L'Appaltatore, nell'esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l'espletamento del contratto specifico, dovrà rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche in materia di prevenzione antincendio.
30. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione delle lavorazioni il pieno rispetto dei requisiti previsti dai DLgs n. 46/1997 e DLgs n. 37/2010 e comunque secondo vigente normativa.
31. L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire il pieno rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 recante il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale".

Art. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 al presente Capitolato Speciale.

Art. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC, come di seguito esposto.

11.a Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
2. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 30 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 60, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1

della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare all'Azienda Sanitaria Locale contraente, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 30 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 60, l'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare all'Azienda Sanitaria Locale contraente, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

1. L'Azienda Sanitaria Locale contraente (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dal Disciplinare.

11.b Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti

di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

11.c Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

3. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori Esterni la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
4. È riconosciuta all'Azienda Sanitaria Locale contraente (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto, si applicano rispettivamente l'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «*Norme tecniche per le costruzioni*» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018).
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e delle Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'Azienda Sanitaria Locale contraente in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

6. Il DL può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, l'Azienda Sanitaria Locale contraente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 13 (GRUPPO DI LAVORO)

1. Lo svolgimento delle attività di progettazione oggetto dell'Accordo Quadro dovrà essere garantito dal Gruppo di Lavoro indicato dall'Appaltatore (di seguito, "Progettisti Indicati"), costituito dalle figure minime che sono riportate nella Tabella di cui al punto 8.3 "Requisiti del Gruppo di Lavoro incaricato della progettazione esecutiva" del Disciplinare di Gara.
2. Potranno essere richieste per la sottoscrizione del Contratto Specifico a titolo esemplificativo, anche le seguenti qualifiche professionali:
 - tecnico per redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;
 - tecnico acustico in possesso dell'iscrizione all'elenco del MITE di cui all'articolo 21 del ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
 - esperto ambientale, ossia una figura professionale in possesso di laurea in scienze naturali o scienze forestali, scienze biologiche, scienze ambientali o equipollenti;
3. Inoltre, in aggiunta alle figure professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà avvalersi, ove necessario, anche della seguente figura professionale di supporto alla esecuzione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti e la redazione della relativa documentazione, di un archeologo in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20 marzo 2009, n. 60;
 - iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), attuale Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del Codice dei Contratti.

Tali prestazioni rientrano nelle consulenze specialistiche per le quali l'Appaltatore potrà richiedere un'integrazione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di gara secondo quanto indicato nel Disciplinare.

4. È facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei Progettisti Indicati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
5. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali

soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

6. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente di procedere alla risoluzione del Contratto Specifico.
7. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto Specifico. In caso di modifiche non autorizzate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto Specifico.
8. L'Azienda Sanitaria Locale contraente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale dei Progettisti Indicati, la sostituzione degli stessi, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente medesima.
9. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 14 (ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

1. I contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1, del Codice dei Contratti, e dall'articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato Speciale, alla eventuale documentazione fornita dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, nonché nell'offerta presentata. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dall'articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno delle Capitolato Speciale e della documentazione fornita dall'Azienda Sanitaria Locale contraente.
4. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni

dell'intervento nel tempo.

5. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della Conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
6. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
7. In particolare, dato il carattere d'urgenza degli interventi in oggetto, il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista dovrà essere improntato a tempestività, prevedendo anche l'eventuale esecuzione in parallelo di più attività lavorative, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
9. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto Specifico.
10. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente Capitolato Speciale.
11. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.
12. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dal Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

13. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dell'Azienda Sanitaria Locale contraente prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o specialicompensi.
14. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione all'Azienda Sanitaria Locale contraente garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette.
15. Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
16. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
17. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, ai: (i) Prezzari lavori pubblici della Regione Campania, (ii) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti secondo la seguente priorità: Basilicata, Molise, Lazio, Puglia; (iii) Prezzario DEI in vigore.
18. Gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzari in vigore al momento della stipula del medesimo contratto specifico, ridotti del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
19. Relativamente al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici DNSH, si rinvia agli obblighi puntualmente descritti nel **Allegato 1** al presente Capitolato Speciale.

Art. 15 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI.

CARTELLONISTICA DI CANTIERE)

1. Le funzioni di CSP sono regolate dagli articoli 90, co. 3, e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'articolo 39 del Regolamento, con l'obbligo per l'Appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, il CSP dovrà predisporre il "Piano di sicurezza e di coordinamento" e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.
2. Le eventuali interferenze delle lavorazioni dovranno essere gestite nell'ambito della "Piano di sicurezza e di coordinamento", al fine di eliminare e/o ridurre al minimo gli eventuali rischi interferenziali.

Art. 16 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE)

1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con l'Azienda Sanitaria Locale contraente, per il tramite del RUP che tenga conto dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'Intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le

single fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse evidenziati nei pareri dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria Locale contraente rispetto all'importo del Contratto Specifico anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale contraente o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

2. I servizi di progettazione potranno essere svolti presso la sede dei Progettisti Indicati, fatta eccezione per le eventuali attività di campo. Ad ogni modo, i Progettisti Indicati, per conto dell'Appaltatore dovranno garantire tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
3. I Progettisti Indicati potranno avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato Speciale, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
5. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che l'Azienda Sanitaria Locale contraente formalizzerà all'Appaltatore prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
6. L'avvio delle singole fasi di incarico relative alla progettazione dovrà essere espressamente commissionato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
7. Nello svolgimento delle attività da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
8. La progettazione nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
 - la massima manutenibilità;
 - il miglioramento del rendimento energetico;
 - il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;

- la durabilità dei materiali e dei componenti;
- la sostituibilità degli elementi;
- la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- l'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

9. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dall'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 17 (CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO)

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, ivi compresa la tecnologia *Building Information Modeling (B.I.M.)* di cui al D.M. MIT n. 560/2017, come modificato dal D.M. MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
2. La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti è da riferirsi alla Norma UNI 11337:2017 – Parte 4, ed eventuali successivi aggiornamenti.
3. Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del progetto:

Fasi Progettuali	Level Of Development (LOD)	Norma UNI 11337
Progettazione Definitiva	200	C
Progettazione Esecutiva	300	D

Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, deve sviluppare il progetto secondo i requisiti minimi descritti in questa sezione e meglio precisati nella norma.

LOD 200. il modello 3D fornisce una rappresentazione semplificata dell'opera ma è possibile reperire, in maniera ancora approssimativa, orientamento, forme, dimensioni e posizione dell'opera e degli elementi interni al modello.

Agli oggetti del modello sono collegate informazioni non solo grafiche ma anche di tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

LOD 300. tale livello di dettaglio è comparabile con la fase esecutiva del progetto di un'opera. Gli elementi del modello sono definiti in termini di quantità, dimensione, forma e posizione; inoltre sono presenti tutti i parametri di tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

4. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme

fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

5. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCAD, Microsoft Word ed Excel, ecc.), ed in formato di stampa pdf.
6. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:
 - mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"*;
 - assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento Missione 6 *"Salute"* del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2].
 - mostrare, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) al quale dovranno essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
 - se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*.
7. Per tutto quanto necessario allo sviluppo della progettazione secondo la tecnologia BIM si rimanda alle Condizioni Particolari che saranno allegate al Contratto Specifico dai Soggetti Attuatori Esterni.

Art. 18 (AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del D.M. n. 49/2018 e ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il RUP o il DEC, se nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del

Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il RUP o il DEC, se nominato indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, l'Azienda Sanitaria Locale contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente non stipulare o risolvere il Contratto Specifico ed incamerare la cauzione definitiva, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 19 (VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE)

1. L'Azienda Sanitaria Locale contraente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dal medesimo incaricato, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale contraente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico.
4. L'Azienda Sanitaria Locale contraente, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Progettista Indicato, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
5. L'Azienda Sanitaria Locale contraente si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'Appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

6. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
7. L'Appaltatore e i Progettisti Indicati sono tenuti a partecipare agli incontri indetti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.
8. L'Appaltatore e i Progettisti Indicati sono inoltre tenuti a partecipare agli incontri indetti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.
9. L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
10. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, il Contratto Specifico potrà prevedere:
 - il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione al fine di identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive; acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
 - la verifica delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne all'Azienda Sanitaria Locale contraente per agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo", assicurando un continuo confronto con i Progettisti Indicati e con l'Appaltatore;
 - l'obbligo per i Progettisti Indicati di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i.

In occasione di tali incontri il Progettista Indicato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e/o finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" della progettazione di che trattasi.

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

11. I termini per l'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto Specifico saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. Il termine di cui trattasi, pertanto, resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.

Art. 20 (APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI)

1. L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da

parte del RUP.

2. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
3. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
4. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.

Art. 21 (PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE)

1. Ove previsto dal Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà partecipare con un proprio referente al tavolo tecnico permanente guidato dal RUP e previsto quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà della progettazione delle prestazioni appaltate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente relativamente agli aspetti tecnico-progettuali e a quelli inerenti agli strumenti informatici, il telecontrollo e la gestione delle opere.
2. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato disposto ex articoli. 1176 e 2232 del Codice Civile ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini del raggiungimento dell'omogeneità progettuale per l'intero territorio interessato dall'intervento.

Art. 22 (ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
3. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.
4. Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
5. Qualora ai sensi dell'articolo 5, co. 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, l'Azienda Sanitaria

Locale contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente non stipulare o risolvere il Contratto Specifico e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi cui è tenuto l'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
8. L'Appaltatore deve trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale contraente, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
 - b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e segnatamente:
 - se trattasi di impresa:
 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, co. 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
 - c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato.

- d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
- qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata all'Azienda Sanitaria Locale contraente, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà

avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal CSP, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
10. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Azienda Sanitaria Locale contraente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto Specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.
12. È facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei seguenti casi:
 - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Azienda Sanitaria Locale contraente per ragioni non diforza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di legge e di cui al presente capitolato.
14. È facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti e di quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020; il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
15. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede

ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

16. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
17. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Allegato 1 al presente Capitolato Speciale, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
18. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "**SAL**").

Art. 23 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni relative a Contratti specifici, sottoscritti prima della scadenza dell'Accordo Quadro, anche qualora il cronoprogramma degli interventi si estenda per un tempo successivo al termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi fissata entro i termini indicati per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 24 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti allegati ai singoli Contratti Specifici. In detto tempo è compreso quello necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori. Si precisa che il termine di ultimazione dei lavori è in ogni caso vincolato alle tempistiche di conclusione riportate nel Contratto Istituzionale di Sviluppo relativo alla missione M6 componente C1 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Campania il 31.05.2022.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il contratto specifico tiene conto delle ferie contrattuali,

delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Azienda Sanitaria Locale contraente oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel Programma Esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al contratto specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.
5. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, a seconda del singolo contratto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dall'Azienda Sanitaria Locale contraente.
7. Per ogni Contratto Specifico relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 25 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del Regolamento e all'articolo 1, lettera f) del D.M. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. L'Azienda Sanitaria Locale contraente può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al

programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

5. Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del DL e/o del CSE, in base alle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008i.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Azienda Sanitaria Locale contraente per il contratto specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.
9. A fronte di ordine di servizio della DL, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena

sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

10. Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del Regolamento, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità (se del caso). Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

Art. 26 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC o il DL. La proroga del termine di esecuzione del Contratto Specifico non può superare i trenta giorni.
2. La richiesta è presentata al DEC o al DL, nell'ambito delle rispettive competenze, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL o del DEC.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL o del DEC se questi non si esprime entro dieci (10) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL o del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato Speciale o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Azienda Sanitaria Locale contraente e terzi.
6. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
7. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare all'Azienda Sanitaria Locale contraente richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza

del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.

8. Nei casi di cui al comma 6 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 27 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto specifico, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, co. 1, lett. b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal DL ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole nel presente Capitolato Speciale non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP, eventuali verbali in tal caso non avranno alcuna efficacia.
4. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del

verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Azienda Sanitaria Locale contraente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
8. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l'Azienda Sanitaria Locale contraente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DL su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta

scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benessere scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

13. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.
14. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
15. Per i Contratti Specifici di importo pari o superiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto dell'articolo 5 del D.L. n. 76/2020, qualora vigente, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, anche **"Codice Antimafia"**), nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d. gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b. e d. , su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, l'Azienda Sanitaria Locale contraente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c., il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al successivo comma 16, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. L'Azienda Sanitaria Locale contraente provvede nei successivi cinque giorni.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, l'Azienda Sanitaria Locale contraente, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza

indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- chiede all'Autorità Responsabile di verificare la possibilità di riassegnare l'intervento, al fine di stipulare un nuovo contratto specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile;
- indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Tali alternative si applicano:

- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;
- in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020.

17. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Art. 28 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC o al DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

Art. 29 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC o dal DL;

- b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal DL o dal RUP;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC o dal DL per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale.
5. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. L'Azienda Sanitaria Locale contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma 1, il RUP può promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente a causa dei ritardi.
9. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Azienda Sanitaria Locale contraente su proposta del RUP e/o del DEC/DL.
10. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC/DL immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
11. L'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria Locale contraente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

13. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
14. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui al precedente articolo 11, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato inadempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 11.
15. Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, l'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà prevedere nel Contratto Specifico l'applicazione di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, rispetto al termine indicato nello stesso Contratto, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte ed a seguito dell'approvazione da parte del certificato di verifica di conformità/certificato di collaudo, potrà riconoscere all'Appaltatore.

Art. 30 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - i. le sospensioni disposte dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Azienda Sanitaria Locale contraente, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Azienda Sanitaria Locale contraente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

Art. 31 (LAVORI A CORPO)

1. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è

comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - b. Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Art. 32 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta

dall'Appaltatore in sede di gara.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti all'articolo 55, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

Art. 33 (CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA)

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

Art. 34 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico nei limiti previsti dalla legge ed in ogni caso per le percentuali previste nel contratto stesso, ai sensi dell'articolo 207, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15(quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile.
2. L'anticipazione:
 - a) sulla progettazione verrà recuperata integralmente nell'emissione del certificato di pagamento a saldo;
 - b) sull'importo dei lavori è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'“Allegato B – Schede Tecniche” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano all'Azienda Sanitaria Locale contraente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. L'Azienda Sanitaria Locale contraente procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 35 (PAGAMENTI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE)

1. L'Azienda Sanitaria Locale contraente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i servizi tecnici, secondo quanto previsto in ogni Contratto Specifico, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.
2. Il corrispettivo relativo alla progettazione è determinato previa applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, senza possibilità di applicare ulteriori ribassi.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione delle singole fasi, e anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
4. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui al comma successivo.
5. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, ma indicati ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente, ai sensi dell'articolo 59, co. 1 -quater, del Codice dei Contratti, a favore dei Progettisti Indicati previa emissione di regolare fattura. Sarà pertanto corrisposta al Progettista Indicato la quota del compenso specificato dall'Azienda Sanitaria Locale contraente in sede di Determina a Contrarre, previa applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente.
6. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 39, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei

pagamenti.

7. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC/DL se nominato.
8. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
9. L'Azienda Sanitaria Locale contraente provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
10. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC/DL.
11. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
13. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 6: Salute.

Art. 36 (PAGAMENTI IN ACCONTO)

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi contestuale delle due condizioni:
 - a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;
 - b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato Speciale e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;

- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione.
3. L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare unitamente al SAL all'Azienda Sanitaria Locale contraente. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
 - b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento all'Azienda Sanitaria Locale contraente per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi del presente Capitolato Speciale.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, l'Azienda Sanitaria Locale contraente provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi del presente Capitolato Speciale, corredate dagli estremi del Contratto specifico (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di

- variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
- b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
- c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale eventualmente disposte dal DL;
 - per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al presente Capitolato Speciale.
10. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite.
11. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
12. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 6: Salute.

Art. 37 (PAGAMENTI A SALDO)

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al presente Capitolato Speciale, nulla ostando, è

pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo; la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto Decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 38 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Azienda Sanitaria Locale contraente della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

3. L'Azienda Sanitaria Locale contraente comunicherà all'Appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale contraente, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, CAP, CF/P.IVA dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Contratto Specifico, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note all'Azienda Sanitaria Locale contraente sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato Speciale in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Azienda Sanitaria Locale contraente provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 39 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Azienda Sanitaria Locale contraente abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Azienda Sanitaria Locale contraente non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'Azienda Sanitaria Locale contraente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 40 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso offerto in sede di gara.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato Speciale.
2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai prezzi, in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:
- i. Prezzi lavori pubblici della Regione Campania;
 - ii. Prezzi lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti secondo la seguente priorità: Basilicata, Molise, Lazio, Puglia;
 - iii. Prezzi DEI in vigore.
- I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere identificato prima sul listino I e solo se in questo non è presente, sul listino II ed infine sul III.
- Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzi sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:
- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
 - c) le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore al momento della stipula del Contratto Specifico applicando il ribasso offerto dall'Operatore alla data di formulazione dell'offerta.
 - d) i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, ed approvati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente.
 - e) tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.
 - f) i prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
3. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
- a. desumendoli prioritariamente dal prezzo di riferimento o in alternativa dal prezzo predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;

- b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
4. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.
5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, su proposta del RUP.
6. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
7. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'articolo 8 co. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

Dalla revisione sono escluse le voci di costo soggette alla compensazione ai sensi dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022.

In particolare, tali clausole terranno in considerazione voci di costo quali ad esempio vettori energetici e carburanti e disciplineranno il caso in cui, per effetto di circostanze eccezionali, tali voci subiscano, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dei lavori (di seguito, "Anno di Riferimento"), una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, superiore ad una soglia percentuale congrua rispetto al dato più recentemente rilevato tra i due seguenti dati:

- differenza percentuale tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato rilevato annualmente come specificato con decreto ministeriale annuale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- tasso di inflazione recepito nelle voci di prezziario utilizzato dal progettista per il progetto posto a base dei lavori da eseguire;

al netto del ribasso d'asta praticato in sede di offerta (di seguito, "Soglia"), per il successivo anno contrattuale si procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione.

Sarà applicata la revisione del prezzo nella misura della differenza tra la variazione percentuale media dell'Anno di Riferimento e la Soglia.

Fermo quanto sopra, l'Anno di Riferimento, per il secondo anno solare contrattuale, è quello intercorrente tra l'avvio dell'esecuzione del contratto specifico e la conclusione del primo anno solare.

Per ciascun anno solare successivo al secondo, l'Anno di Riferimento è quello intercorrente tra il primo giorno successivo alla conclusione dell'anno solare precedente e la conclusione dello stesso. Si procederà a revisione in aumento solo a seguito di un'apposita istanza da parte dell'Appaltatore. Detta istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non

oltre i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni Anno di Riferimento. L'istanza avanzata tardivamente non sarà presa in considerazione. La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria Locale contraente, previa comunicazione all'Appaltatore, avvierà d'ufficio, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla conclusione di ogni anno solare, il procedimento di verifica dei prezzi, a conclusione del quale, ove abbia rilevato una variazione in diminuzione degli stessi superiore alla Soglia, ne comunicherà all'Appaltatore la revisione, in funzione della variazione rilevata.

La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

Art. 41 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, l'Azienda Sanitaria Locale contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato all'Azienda Sanitaria Locale contraente. La cessione è efficace e opponibile all'Azienda Sanitaria Locale contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. L'Azienda Sanitaria Locale contraente non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.
4. L'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
6. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, delle informazioni

antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

7. Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 42 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, valida fino al certificato di collaudo, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, con la sola condizione della

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. L'Azienda Sanitaria Locale contraente richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro alla Regione Campania.

Art. 43 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

Per l'esecuzione della progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € **1.000.000,00**, per lavori relativi di importo inferiore a € **5.382.000,00** IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di € **2.500.000,00** per lavori di importo relativi superiore a € **5.382.000,00** IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.
3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico dell'Azienda Sanitaria Locale contraente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di errori od omissioni progettuali, l'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con indicazione del relativo massimale.
5. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
6. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Qualora il contratto specifico contemplasse nell'esecuzione le attività di rilievo e indagini, di DL, CSE e ogni attività di campo, l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto specifico, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda Sanitaria Locale contraente o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di rilievo e indagini, di DL, CSE e di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.
8. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - il DEC/DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale contraente.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda Sanitaria Locale contraente.
10. La polizza assicurativa dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
11. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle

responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

12. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
13. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
14. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale contraente l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Per l'esecuzione dei lavori

15. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato dal Disciplinare, cui si rinvia.
16. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
17. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e presentata all'Azienda Sanitaria Locale contraente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
- partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell'importo del Contratto Specifico;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

18. La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale contraente.
- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda Sanitaria Locale contraente.

6. La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

8. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo:

- a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
- b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c. restano ferme le altre condizioni di cui al comma 2.

9. La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

10. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
11. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale contraente l'aggiornamento corrispondente della polizza.
12. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno all'Azienda Sanitaria Locale contraente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
13. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
14. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
15. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
16. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
17. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
18. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
19. Inoltre, per i contratti specifici aventi ad oggetto lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti

per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

Art. 44 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8, co. 3, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. L'Azienda Sanitaria Locale contraente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto specifici varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del Regolamento. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, previa approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto alla DL prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero conseguenti a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto specifico potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per l'Azienda Sanitaria Locale contraente notevoli disagi o

una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

9. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b. non è alterata la natura generale del contratto;
 - c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
 - d. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
10. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
11. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, l'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
12. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale contraente deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se l'Azienda Sanitaria Locale contraente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
13. Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale contraente disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta

all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DL, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
16. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.
17. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
18. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
19. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, l'Azienda Sanitaria Locale contraente procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.
20. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
 - b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 45 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale contraente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:
 - a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per

quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto per l'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, l'Appaltatore comunica all'Azienda Sanitaria Locale contraente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.

6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE.
7. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

Art. 47 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto specifico (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2, del Decreto n. 81 del 2008, l'Azienda Sanitaria Locale contraente nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

Art. 48 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei

seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l'Azienda Sanitaria Locale contraente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 49 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 50 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto specifico ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato all'Azienda Sanitaria Locale contraente, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe

al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:
 - di essere a conoscenza del committente in quanto coincidente con l'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 51 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti e s.m.i..
2. La Stazione appaltante indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso l'Azienda Sanitaria Locale contraente:
 - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna all'Azienda Sanitaria Locale contraente, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
 - b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Azienda Sanitaria Locale contraente, ai sensi della lettera b.1, trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale contraente:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria Locale contraente concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma l'Azienda Sanitaria Locale contraente può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
- il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare all'Azienda Sanitaria Locale contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'Azienda Sanitaria Locale contraente la seguente documentazione:

- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- elenco del personale autorizzato;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall'Azienda Sanitaria Locale contraente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Azienda Sanitaria Locale contraente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

13. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Azienda Sanitaria Locale contraente, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale contraente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

- copia del proprio piano operativo di sicurezza.
14. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
15. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Azienda Sanitaria Locale contraente può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. L'Azienda Sanitaria Locale contraente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
18. Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
19. L'Azienda Sanitaria Locale contraente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010.
20. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:
- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all'Azienda Sanitaria Locale contraente ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.
21. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. n. 76/2020.
22. Qualora il singolo Contratto Specifico contenga categorie di lavori diverse da quelle per le quali l'operatore economico si era qualificato ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario.
23. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 del presente Capitolato Speciale in combinato disposto con il Disciplinare; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nelle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
24. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 52 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Azienda Sanitaria Locale contraente, sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Azienda Sanitaria Locale contraente inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale contraente; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
5. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per l'Azienda Sanitaria Locale contraente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 53 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, l'Azienda Sanitaria Locale contraente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Azienda Sanitaria Locale contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui

prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.

4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale contraente al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato Speciale.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, l'Azienda Sanitaria Locale contraente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente nei casi di cui all'articolo 105, co.8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Azienda Sanitaria Locale contraente prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. L'Azienda Sanitaria Locale contraente può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice Civile.

Art. 54 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazione con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

Art. 55 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 56 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della

direttiva 2014/24/UE costituisce una facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.

2. In applicazione dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 è costituito presso l'Azienda Sanitaria Locale contraente, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della L. n. 120/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
3. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
4. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Campania. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. In ogni caso il collegio potrà essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo delle parti.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius: al comma 8-bis]. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

7. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, l'Azienda Sanitaria Locale contraente può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Art. 57 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - b) è responsabile in rapporto all'Azienda Sanitaria Locale contraente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda Sanitaria Locale contraente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010.
6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria Locale contraente trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Art. 58 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula dei Contratti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Azienda Sanitaria Locale contraente. Qualora l'Azienda Sanitaria Locale contraente per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato all'Azienda Sanitaria Locale contraente dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del D.L. n. 69/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l'Azienda Sanitaria Locale contraente:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Art. 59 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Azienda Sanitaria Locale contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale contraente in deroga a quelle previste dalla Capitolato Speciale;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del

- Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
- d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) l'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del RUP/DEC/DL riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'Appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f) la modifica della composizione del gruppo di Progettazione, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore o da questi non prevedibili;
 - g) la mancata sostituzione dei componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - h) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) la sospensione, il rallentamento delle prestazioni o la mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - j) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinqes* della L. n. 726/1982;
 - k) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - l) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - m) gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
 - n) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al

- presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- o) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - p) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale;
 - q) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile;
 - r) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - s) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - t) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
3. Quando il DEC, se nominato, o il DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DEC/DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Azienda Sanitaria Locale contraente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, o il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda Sanitaria Locale contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
 7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della

determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Salve le disposizioni del presente Capitolato Speciale in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure di consorzio ordinario o di consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 159/2011 ricorra per una mandante o comunque per un soggetto diverso dalla mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti degli altri partecipanti se la predetta mandante è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
10. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R P.E.C.).
11. In caso di risoluzione l'Azienda Sanitaria Locale contraente provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
12. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
13. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 del presente Capitolato Speciale, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 60 (RECESSO)

1. L'Azienda Sanitaria Locale contraente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante P.E.C..
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. L'Azienda Sanitaria Locale contraente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza

obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria Locale contraente.

Art. 61 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC o il DL, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 62 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)

1. Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno all'Azienda Sanitaria Locale contraente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
7. L'Azienda Sanitaria Locale contraente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della DL. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati all'Azienda Sanitaria Locale contraente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al present Capitolato Speciale.

Art. 63 (ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE)

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. Restano a carico dell'Appaltatore, senza nessun onere per l'Azienda Sanitaria Locale contraente, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
3. Le attività di verifica avranno luogo ai sensi dell'articolo 26, co. 6, del Codice dei Contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - a. della completezza della progettazione;
 - b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c. dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i. della manutenibilità delle opere, ove richiesta.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma precedente, potrà valutare, al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale. A tal fine, l'Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare all'Azienda Sanitaria Locale contraente di dover procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale oggetto di verifica, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.

Art. 64 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.
3. Il collaudo statico verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.
5. Durante l'esecuzione dei lavori l'Azienda Sanitaria Locale contraente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. A cura e spese dell'Appaltatore sono messi a

disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Azienda Sanitaria Locale contraente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'Azienda Sanitaria Locale contraente di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
8. L'Azienda Sanitaria Locale contraente, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale contraente ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
11. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
12. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

Art. 65 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contratto Specifico.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

Art. 66 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)

1. L'Azienda Sanitaria Locale contraente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se l'Azienda Sanitaria Locale contraente si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'Azienda Sanitaria Locale contraente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. L'Azienda Sanitaria Locale contraente può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

Art. 67 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM)

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda Sanitaria Locale contraente e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi

dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del D.M. 11 Ottobre 2017 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione CAM allegata al progetto.

Art. 68 (RINVENIMENTI)

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto all'Azienda Sanitaria Locale contraente, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 69 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del DL;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono

sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

Art. 70 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Azienda Sanitaria Locale contraente ha richiesto la conformità agli

- standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b. fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Azienda Sanitaria Locale contraente o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Azienda Sanitaria Locale contraente;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Azienda Sanitaria Locale contraente, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Azienda Sanitaria Locale contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Azienda Sanitaria Locale contraente, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 l'Azienda Sanitaria Locale contraente può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 71 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e saranno gestiti ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 72 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.
3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. A richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale contraente ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.
6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Art. 73 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.
3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 74 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale contraente e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale contraente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Azienda Sanitaria Locale contraente.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo all'Azienda Sanitaria Locale contraente.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 75 (CARTELLO DI CANTIERE)

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 17 del presente Capitolato Speciale.
2. Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:
 - mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento Missione 6 "Salute" del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]);
 - quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
 - se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi".

Art. 76 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare all'Azienda Sanitaria Locale

contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Azienda Sanitaria Locale contraente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della L. n. 136/2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata L. n. 136/2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata L. n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale contraente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 77 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs.n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del contratto specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del D.L. n. 76/2020, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 159/2011. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 78 (PROPRIETÀ DEL PROGETTO)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Azienda Sanitaria Locale contraente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. L'Azienda Sanitaria Locale contraente potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 79 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale contraenteo farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 80 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI